

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

25^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 20 OTTOBRE 1987

Presidenza del vice presidente TAVIANI,
indi del vice presidente LAMA
e del presidente SPADOLINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	
DISEGNI DI LEGGE		
Trasmissione dalla Camera dei deputati	3	
Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 423:		
PRESIDENTE	4	
MORA (DC)	4	
Discussione:		
«Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonchè sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola» (423) (Relazione orale)		1987, n. 370, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonchè sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola»:
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre		MORA (DC), relatore Pag. 5 e passim
		MARGHERITI (PCI) 8, 29
		CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste 13
		PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle foreste 15, 29
		* POLLICE (Misto-DP) 28, 30
		Discussione:
		«Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari, nonchè istituzione di una addizionale straordinaria all'imposta sul valore aggiunto e variazioni della misura di taluni

versamenti di acconto ai fini delle imposte sui redditi» (461):

BRINA (PCI)	Pag. 31
RUFFINO (DC), f.f. relatore	33, 38, 41
* SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze ...	35
* SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro .	36
LEONARDI (DC)	40, 43
COLOMBO, ministro del bilancio e della programmazione economica	42

Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, recante finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonché autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale» (548) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	44
MURMURA (DC), relatore	44
TARAMELLI (PCI)	44

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, recante interventi urgenti per Roma, Capitale della Repubblica» (550) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	45
PIERRI (PSI), relatore	45
VETERE (PCI)	46

* TOGNOLI, ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, recante interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali» (549) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	48
GUZZETTI (DC), relatore	48
FRANCHI (PCI)	49
* VIZZINI, ministro per i beni culturali ed ambientali	50

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, recante misure necessarie per il ripiano dei

bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986, nonché per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri» (551) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 51
* ELIA (DC), relatore	51
TARAMELLI (PCI)	51
MARINUCCI MARIANI, sottosegretario di Stato per la sanità	52

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni	53
------------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 461:

RUFFINO (DC), f.f. relatore	53, 54
SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro .	54

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE	55
------------------	----

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 1987

	56
--	----

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	58
Assegnazione	59
Nuova assegnazione	60
Presentazione di relazioni	60

GOVERNO

Richiesta di parere per nomine in enti pubblici	60
Trasmissione di documenti	61

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	61
Annunzio	61, 63, 64

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 6 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Achilli, Bonalumi, Candioto, Carli, Cortese, Covello, D'Amelio, Ferrari-Agradi, Ianni, Manieri, Natali, Pezzullo, Pizzo, Ricevuto, Riz, Santini, Triglia, Zito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ferrara Maurizio e Vitalone, a Bangkok, per i lavori della Sessione autunnale dell'Unione interparlamentare; Angeloni, Antoniazzi, Calvi, Ferraguti, Giugni, Iannone, Nieddu, Perricone, Sanna, Toth, in Sardegna, per una indagine conoscitiva sulla situazione occupazionale nell'Isola.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. In data 16 ottobre 1987, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1440. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, recante finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonché autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale» (548) (Approvato dalla Camera dei deputati);

C. 1461. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, recante interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali» (549) (Approvato dalla Camera dei deputati);

C. 1497. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, recante interventi urgenti per Roma, Capitale della Repubblica» (550) (Approvato dalla Camera dei deputati);

C. 1507. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, recante misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986, nonché per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri» (551) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

Le ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 423

MORA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORA. A nome della 9ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 423, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Mora si intende accolta.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola» (423) *(Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola», per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche il seguente ordine del giorno, presentato in

origine dai senatori Margheriti, Cascia, Casadei Lucchi, Lops, Scivoletto e Tripodi e successivamente fatto proprio dalla Commissione:

Il Senato,

considerato che la eccessiva frammentazione e dispersione delle leggi e dei regolamenti comunitari produce notevoli difficoltà di interpretazione e burocratiche per i produttori, inducendoli talvolta anche in errore,

impegna il Ministro dell'agricoltura e delle foreste a predisporre, entro un anno, un testo coordinato dei regolamenti comunitari e delle leggi nazionali sulla vitivinicoltura, nonchè sulle norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti.

9.423.1

LA COMMISSIONE

MORA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione ha per oggetto la conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonchè sanzioni per l'inosservanza dei regolamenti comunitari in materia agricola. Su questa stessa materia furono presentati, al termine della IX legislatura ed all'inizio della presente, due analoghi decreti che non vennero convertiti in legge. La reiterata presentazione di questi decreti-legge risponde alla reale necessità di regolamentare, in termini di urgenza, materie rispetto alle quali ulteriori ritardi rischierebbero di determinare o di far perdurare situazioni gravemente pregiudizievoli per la collettività e per i singoli.

La constatazione della sussistenza dei requisiti costituzionali per la conversione del decreto-legge non può, tuttavia, andare disgiunta dall'auspicio che il ricorso a provvedimenti legislativi, comprendenti la regolamentazione di materie disomogenee tra di loro, costituisca una pratica eccezionale per le evidenti difficoltà che ne derivano a quanti devono applicare ed interpretare le normative. La prima e più rilevante parte del decreto-legge riguarda la regolamentazione della metodica di arricchimento del vino, materia non trattata con il decreto-legge n. 282 del 18 giugno 1986, convertito nella legge 7 agosto 1986, n. 462, con cui - come si ricorderà - erano state introdotte nuove norme in materia di commercializzazione, di repressione delle frodi, con il potenziamento di servizi di controllo presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e di correlative sanzioni. Con tale provvedimento, seguito alle tragiche vicende derivate da un caso di criminale sofisticazione che annoverò oltre ad un tragico bilancio di vite umane anche gravi conseguenze economiche, tuttora perduranti a carico del settore vitivinicolo, si intese reagire a quanto era accaduto rendendo più severa e razionalizzando la legislazione in tale materia. Tuttavia, restava da completare il disegno normativo relativo al divieto di utilizzazione del saccarosio con una disciplina che favorisse al contempo l'utilizzazione dei mosti concentrati e rettificati, nei casi in cui nel concorso di determinate circostanze ricorra la necessità di provvedere all'arricchimento del vino. Questa scelta, diversa da quella operata da altri paesi all'interno della Comunità e sempre ribadita dall'Italia nelle sedi comunitarie, costituisce un orientamento già recepito dall'ordinamento interno e risponde a due precise opportunità. Innanzitutto intende favorire, attraverso l'utilizzo di materie zuccherine derivanti dal vino, lo smaltimento dell'eccedenze; in secondo

luogo intende contribuire alla valorizzazione della produzione vitivinicola dell'Italia meridionale.

Il ricorso all'arricchimento dei vini attraverso il mosto concentrato rettificato è condizionato alla ricorrenza di circostanze climatiche o stagionali sfavorevoli; in altri termini, la politica che intende perseguire il nostro paese è quella di privilegiare la qualità sulla quantità e quindi di scoraggiare la tendenza a rese quantitative elevate, che hanno come conseguenza la riduzione del tasso zuccherino che poi inevitabilmente viene compensata con la ricorrenza alla pratica dell'arricchimento.

Stabilito dunque che il ricorso a tale pratica potrà aversi solo alle descritte condizioni, il provvedimento si occupa degli incentivi pubblici intesi a favorire il ricorso ai mosti concentrati e a scoraggiare l'uso del saccarosio. Le misure di intervento finanziario previste tendono a rendere non più economicamente conveniente il ricorso allo zuccheraggio, attraverso l'introduzione di aiuti nazionali per colmare il divario di prezzo tra il mosto e il saccarosio, così da scoraggiare la convenienza economica di ricorrere alla frode.

Questo incentivo dovrebbe effettivamente assolvere allo scopo previsto e contribuire così alla normalizzazione di un settore che riveste grande importanza, sia per i produttori agricoli che per l'intera economia nazionale. Ma se, nonostante queste misure, si dovessero verificare ugualmente delle frodi, l'ispettorato centrale per la loro repressione sarebbe in grado, attraverso le sofisticate apparecchiature a risonanza magnetica nucleare di recentissima adozione, di scoprirle con sicurezza.

Circa il costo a carico dell'AIMA dell'aiuto integrativo nazionale, esso è stato valutato nel credibile importo di lire 120-140 miliardi; la cifra non può apparire eccessiva, ove si rifletta sulle conseguenze positive che deriveranno dal ricorso all'uso del mosto concentrato e rettificato e cioè una sicura diminuzione delle eccedenze di vino e quindi un più limitato ricorso alla distillazione nazionale a cui vengono destinati oggi quantitativi ingenti di risorse.

In correlazione con le illustrate disposizioni, viene regolamentata nel provvedimento la disciplina dei vini frizzanti e disciplinata la produzione di bevande di fantasia a base di vino (o meglio, vengono create le premesse per la regolamentazione) e si aggiornano e completano le norme relative al confezionamento, all'etichettatura e alla conservazione delle sostanze di uso enologico.

Infine, ad integrazione di norme regolamentari comunitarie concernenti il settore vitivinicolo, si precisano e si identificano le sanzioni per le trasgressioni agli obblighi e ai divieti stabiliti nei relativi regolamenti comunitari.

Sempre nel quadro di un completamento e di una integrazione delle norme che hanno disciplinato i controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva rientrano le disposizioni previste nel presente disegno di legge, tese a sanzionare la trasgressione degli obblighi imposti ai titolari dei frantoi e degli stabilimenti di molitura delle olive, nonché di quelli gravanti sui produttori di grano duro che beneficiano delle relative integrazioni di prezzo.

Da ultimo, il provvedimento all'esame, considerata la funzione preminente dell'AIMA, Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, anche ai fini dell'applicazione di talune delle misure previste, stabilisce

l'estensione ai dipendenti dell'AIMA che rivestono qualifiche dirigenziali o ad esaurimento del premio di incentivazione alla produttività, che da tempo avrebbe dovuto essere riconosciuto e corrisposto a tali categorie, sulla scia, del resto, di consistenti miglioramenti retributivi riconosciuti di recente al personale di altri settori della pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda l'articolato, mi limiterò ad osservare che la Commissione, in pieno accordo e con la collaborazione del Governo, ha proceduto alla riscrittura del primo articolo sia ai fini di una più chiara lettura ed interpretazione, sia per adeguarlo ai tempi della prevedibile emanazione del provvedimento, nonchè alla modifica ed integrazione di taluni punti non secondari del disegno di legge ed alla revisione di alcune sanzioni amministrative e penali.

Per quest'ultimo aspetto la Commissione si è preoccupata di una graduazione della quantità e di una selezione della qualità delle pene, cercando di temperare la necessaria severità con altrettanta e doverosa equità, attenuando le sanzioni per quelle fattispecie nelle quali il danno sociale è decisamente minore, o addirittura minimo, e il comportamento del trasgressore non può essere ricondotto sotto una precisa intenzione criminosa.

Il testo del provvedimento ha ottenuto i pareri favorevoli della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 12ª Commissione permanente, e le raccomandazioni ed i suggerimenti in essi contenuti sono stati accolti e recepiti nel testo rassegnato dalla Commissione. Prima del testo predisposto, gli onorevoli senatori troveranno un ordine del giorno che, originariamente presentato dai senatori Margheriti, Cascia ed altri, è stato fatto proprio dalla Commissione. Quest'ordine del giorno, che mi limiterò ad illustrare brevemente, procede dalla constatazione della eccessiva frammentarietà delle leggi, dei regolamenti comunitari e talvolta anche delle integrazioni delle normative nazionali, nonchè degli ostacoli che incontrano soprattutto coloro che debbono applicarli per la difficoltà di interpretazione ed anche di applicazione delle norme burocratiche per i produttori. Per queste ragioni talvolta nascono delle interpretazioni in buona fede ma errate, che possono comportare delle gravi conseguenze.

L'ordine del giorno dunque impegna il Ministro dell'agricoltura e foreste a predisporre entro un anno un testo coordinato dei regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di vitivinicoltura, nonchè delle norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, dei vini e degli aceti.

Onorevoli senatori, il provvedimento che ci accingiamo ad approvare rappresenta un'integrazione di notevole importanza delle normative che in materia di produzione agricola tendono a rendere sempre più trasparente il processo produttivo, a consentire alla pubblica amministrazione controlli preventivi, tempestivi e sicuri, a sanzionare in modo efficace, equo e diversificato i comportamenti trasgressivi. Da ciò trarranno vantaggio i produttori che hanno bisogno, come dicevo poc'anzi, di norme chiare e applicabili e a cui non fanno certo paura le sanzioni ed i controlli. Ma un vantaggio certo ricadrà anche sul consumatore, il quale saprà di poter contare oltre che sulla tradizionale onestà della stragrande maggioranza dei produttori agricoli anche su un sistema di controlli pubblici in grado di prevenire le frodi e, ove queste ricorrano, di scoprirle e di sanzionarle esemplarmente.

Per queste ragioni raccomando all'Assemblea l'approvazione di un provvedimento da tempo atteso dalle categorie interessate e da quanti non mancano di sottolineare l'urgenza di un razionale adeguamento delle normative che disciplinano il comparto agroalimentare. (*Applausi dal centro*)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Margheriti. Ne ha facoltà.

MARGHERITI. Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il decreto-legge al nostro esame affronta questioni molto importanti e urgenti per la vitivinicoltura, come ricordava poco fa il relatore, assieme ad altre questioni che sarebbe stato più opportuno non inserire qui.

Prevalgono tuttavia le urgenze anche perchè è stato perso tempo prezioso da parte del Governo, ed altro ancora se ne sarebbe perso se la Commissione non avesse abbreviato tutti i termini entro i quali dovranno essere emanati i decreti ministeriali di attuazione delle norme che oggi stiamo varando.

Nonostante l'impegno della Commissione per abbreviare i tempi di attuazione, purtroppo le norme di questo decreto non arriveranno in tempo per la vendemmia ormai in corso e prossima alla conclusione. Ciò è dovuto evidentemente a più fattori: allo scioglimento anticipato delle Camere, alla difficoltà nella formazione del nuovo Governo, al periodo feriale; ma in primo luogo alla incertezza che per un certo periodo ha bloccato il Ministero dell'agricoltura e foreste di fronte a spinte diverse e contrapposte, specie in merito alla delicata questione dell'arricchimento alcolico dei vini e a quella delle bevande di fantasia. Infatti da oltre un anno tali questioni erano mature per essere risolte, mentre il decreto è stato presentato soltanto a fine maggio del 1987, alla vigilia dello scioglimento anticipato delle Camere, e poi reiterato per ben tre volte per l'impossibilità oggettiva del Parlamento di vararne la legge di conversione.

Pertanto il rischio, purtroppo più che reale, è che nonostante si intervenga con il decreto-legge e nonostante l'abbreviamento dei tempi della emanazione dei decreti ministeriali di attuazione, si giunga comunque in ritardo rispetto alla vendemmia in corso con danni gravi per una parte dei vitivinicoltori italiani, specie nelle zone in cui la eccessiva siccità non ha consentito una giusta maturazione delle uve, tale da far raggiungere la gradazione zuccherina naturale prevista dai disciplinari di produzione.

Per le bevande di fantasia a bassa gradazione alcolica si prolunga l'assurda situazione per cui mentre possono essere commercializzate in Italia da ditte straniere, le aziende italiane non possono nè produrle, nè detenerle e tantomeno commercializzarle. Pertanto chi ha inteso mettersi in regola con la legislazione nazionale è andato all'estero a produrre queste bevande per poi reimportarle in Italia e venderle.

È dunque necessario uscire rapidamente da questa assurda situazione, sia per consentire la produzione e la commercializzazione delle bevande a base di uva, di mosto, o di vino, sia per consentire l'arricchimento alcolico dei vini nelle annate in cui particolari avversità atmosferiche e climatiche lo rendano necessario. Insistiamo quindi nel chiedere al Governo il rispetto pieno dei tempi di attuazione del decreto, e riteniamo che sarebbe ancor

meglio se i tempi concessi non venissero interamente impiegati avendo ormai questo decreto più di sei mesi sulle spalle.

Il settore vitivinicolo ha infatti grande bisogno di attenzione; ha bisogno di qualche segnale positivo dal Parlamento e dal Governo. È da tempo che le cose non vanno bene: la crisi di sovrapproduzione anziché allentarsi si accentua; c'è discordanza tra le diverse fonti statistiche anche sulle quantità prodotte nel 1986-1987, ma siamo sicuramente ancora sopra i 70 milioni di ettolitri.

Le misure adottate in passato non potevano dare e non hanno dato risultati positivi: né gli incentivi a spiantare i vigneti - non abbinati all'offerta di alternative produttive -, tantomeno la distillazione che se pur necessaria in alcuni momenti ha sortito effetti opposti a quelli per i quali era stata adottata incentivando le rese nelle zone meno vocate, accrescendo le quantità di vino prodotte anziché contenerle, e in alcuni casi incentivando addirittura la sofisticazione e la frode del vino al metanolo.

Tanto meno potrebbero essere efficaci, e socialmente ed economicamente giusti, gli attuali divieti al reimpianto o a nuovi impianti che rischiano solo di consolidare la situazione esistente anziché selezionare le produzioni incentivando quelle vocate e disincentivando le altre. Per altro verso calano vertiginosamente i consumi in Italia: siamo a 64 litri *pro-capite*, rispetto ai 107 del 1970 e ai quasi 80 litri *pro-capite* del 1984. Nonostante il turismo straniero - che accresce obiettivamente i consumi - abbia ripreso a tirare, l'*export* continua ad andare indietro: dopo la perdita di circa il 37 per cento nel 1986, anche il 1987 segna un arretramento di oltre l'1 per cento in quantità, anche se recupera circa il 2 per cento in valore, stando ai più recenti dati dell'Istituto del commercio estero per il primo semestre 1987.

Solo i vini a denominazione di origine controllata e controllata e garantita hanno ripreso a tirare rispetto al crollo del 1986, ma siamo ancora ben lontani dai livelli raggiunti nel 1985, sia in quantità che in valore.

Bene, dunque, che si scelga la produzione di mosto concentrato rettificato - lo zucchero d'uva - per gli arricchimenti alcolici, quando ve ne è bisogno, in modo da ridurre un pò di mosto in circolazione; e bene che si consenta una diversificazione d'uso dell'uva, del mosto e del vino, anche per fare bevande a bassa gradazione alcolica, per tentare di ridurre, anche per questa via, le attuali eccedenze e soddisfare con prodotti italiani questa particolare richiesta del mercato. Ad una condizione, però: che non si ritengano risolti, con tali provvedimenti, i problemi più complessivi ed urgenti della nostra vitivinicoltura.

Le urgenze più complessive di fronte alle quali siamo, infatti, sono ben altre e richiedono una politica e misure adeguate da parte del Governo, tendenti a bloccare il calo dei consumi e del nostro *export*, a produrre per il mercato e non per la distillazione, elevando progressivamente le qualità dei nostri vini, a cominciare dalla vigna, dai terreni e dai vitigni, oltre che dalle successive lavorazioni.

Per questo, bisogna saperlo, ci vogliono investimenti: molti vigneti di grande qualità sono ormai obsoleti, vanno rinnovati. Ho presente la situazione del Chianti, del Nobile, del Barolo, di molte altre zone del nostro paese. Ci vogliono scelte chiare, adeguatamente sostenute sul piano finanziario, sia da parte del nostro Governo, che da parte della Comunità, dove non si può continuare a fare una politica di soli divieti e incentivi a distruggere le viti ed il vino. C'è bisogno di politiche serie, anche in campo

produttivo, incentivi alla qualità, disincentivi alle zone non vocate, da realizzare in modo programmato, ma anche in campo promozionale, per la valorizzazione della bevanda vino, per estenderne la base del consumo corretto e moderato.

Signor Sottosegretario, ritengo che bisogna rimuovere rapidamente i ritardi che penalizzano il settore. Bisogna finalmente riformare ed adeguare il decreto del Presidente della Repubblica n. 930 del 1963 sulle classificazioni, che ha dato sicuramente notevoli risultati ma oggi è inadeguato, anche rispetto ai regolamenti comunitari. Il Governo deve assumersi con chiarezza le proprie responsabilità; non può cavare le castagne dal fuoco con le mani degli altri, deve sapere compiere scelte di fronte a particolarismi, ad interessi che contro i produttori tendono a snaturare i principi della legge 930 del 1963 a livellare in basso la qualità, eliminando la classificazione superiore, la D.O.C.G., a privatizzare i controlli di genuinità e di qualità, e così via.

Il Governo non può attendere all'infinito un accordo preventivo di tutte le componenti del mondo vitivinicolo che, dati gli obiettivi contrasti di interessi, è difficilissimo, se non impossibile, da raggiungere; e magari, anche quando viene raggiunto, come accadde lo scorso anno, sia pure solo su alcuni punti, compreso il livello di classificazione, il governo non fa nulla per tradurlo in norme di legge. C'è bisogno, di definire e varare una norma di valore generale, non piegata a pressioni di carattere particolare, che privilegi l'interesse di chi produce e, con esso, quello più generale di un comparto così importante della nostra agricoltura, come noi proponiamo con gli emendamenti riproposti in Aula, augurandoci che il Ministero abbia compiuto gli approfondimenti promessi dal ministro Pandolfi in Commissione e che essi abbiano dato risultati positivi, in modo che in Aula possano essere approvati. Riteniamo che se c'è un'urgenza che giustifichi il ricorso anche al decreto-legge, è proprio quella tesa ad adeguare la classificazione, ed è quella di dare la possibilità al produttore di ottenere, sulla base della denuncia vendemmiale, più vini da collocare su diversi gradini della classificazione a seconda dell'andamento stagionale o delle possibilità di mercato. In questo modo oltre al reddito sarà garantito ai produttori, anche in annate meno favorevoli, di non vedere più i propri vini passare da una DOCG a da una DOC a semplici vini da tavola, magari da inviare alla distillazione, bensì solo da una denominazione di origine controllata superiore ad una inferiore.

Analoga cosa, signor Ministro, signor Sottosegretario, si deve dire per il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965, reso un guazzabuglio inestricabile dopo le migliaia di modifiche introdotte da quando fu emanato a seguito del recepimento dei regolamenti comunitari ma soprattutto a seguito del decreto n. 282 del 1986, conseguente alla vicenda del metanolo. Oggi infatti le incertezze oltre che le incombenze burocratiche soffocano i produttori, considerati, quasi per principio, ogni giorno, dei potenziali criminali e rischiano di scoraggiare l'uso delle denominazioni di origine controllate favorendo le rese elevate, prive di controlli, magari per la distillazione anziché per il mercato, perchè rispetto al costo, anche delle incombenze burocratiche, risultano vantaggiose. Esse però appesantiscono in modo insopportabile il bilancio della comunità, spingendo a misure drastiche e per noi inaccettabili come quelle che oggi sono in discussione sui cosiddetti stabilizzatori della Comunità, specie per quanto riguarda la vitivinicoltura.

È urgente per altro verso il piano vitivinicolo che, secondo le dichiarazioni del Governo, sembrava già pronto nel 1984 dopo il convegno di Marino e che invece non ha ancora visto la luce a due anni dal varo del piano agricolo nazionale, per cui si continua ad andare avanti in vitivinicoltura con tanti divieti, ma senza una linea, senza un programma che salvaguardi le zone vocate di collina prive di serie alternative produttive ed incentivi la riconversione produttiva in pianura, cosa che potrebbe riequilibrare progressivamente il mercato ed elevare la qualità dei nostri vini consentendo loro di conquistare anche nuovi mercati o comunque di reggere nei confronti della concorrenza, particolarmente di quella francese.

Manca ancora l'anagrafe vitivinicola su base regionale, per realizzare la quale solo nel disegno di legge finanziaria ora in discussione troviamo uno stanziamento di parte nazionale. Non si è ancora attuato il regolamento comunitario del 1979 sui vini tipici, per una ulteriore diversificazione delle nostre produzioni di qualità ed una migliore remunerazione degli attuali vini da tavola ad indicazione geografica, mentre anche di questo regolamento si sono attuate le parti peggiori, quelle sanzionatorie e vincolistiche, consentendo a Francia, Grecia, e perfino alla Germania di accaparrarsi mercati che potevano essere nostri.

Ma, assieme a tutti questi provvedimenti che attengono alla responsabilità e alla capacità di proposta del Governo e del Parlamento, i quali anche in questo settore vanno sottratti alle pressioni delle *lobbies*, c'è un'altra esigenza fondamentale che il Governo non sembra essersi mai posto: quella di darsi finalmente una seria politica nazionale di valorizzazione e promozione dei nostri vini e di costruire gli strumenti pubblici che, coinvolgendo l'insieme dei privati, possano in concreto attuarle. Ciò è necessario se vogliamo incidere in positivo sui consumi bloccandone la riduzione. Darsi questa politica significa a nostro parere: superare ogni sporadicità e discontinuità nell'iniziativa; non intervenire solo a riparare disastri come quello del metanolo; mettere a disposizione ogni anno di questa politica una quota di finanziamento per attivare gli strumenti permanenti che sono sorti, dall'Associazione nazionale delle città del vino, ormai estesa a tutto il territorio nazionale, che non persegue interessi corporativi e può essere strumento essenziale per l'attuazione del piano vitivinicolo, alla rete delle enoteche pubbliche adeguatamente coordinate, all'ente interprofessionale, costituito lo scorso anno, anche se, forse per ragioni oggettive, ma non solo, non ha dato ancora i risultati che poteva dare e si è diviso spesso, più che sulle scelte promozionali, sulle agenzie cui affidare le iniziative, tanto che i ritardi accumulati sono pesanti. Solo in questi giorni è stato annunciato un programma di iniziative che dovrebbero partire.

Ma si tratta di coordinare anche l'azione dei vari Ministeri, superando le forti contraddizioni che oggi esistono tra il Ministero dell'agricoltura, che destina fondi, sia pure insufficienti, alla valorizzazione e promozione, spendendo in qualche modo i 50 miliardi decisi dal Parlamento su proposta del PCI con il decreto del dopo-metanolo, e il Ministero della sanità, che manda a residui passivi i 10 miliardi per una campagna di educazione alimentare sul vino, assegnati con lo stesso decreto, e fa campagne generiche contro l'alcolismo, attribuendo la prima responsabilità al vino, senza spiegare perchè mentre i consumi calano dal 1970 ad oggi (da 107 a 64 litri *pro capite*), aumentano nello stesso periodo l'alcolismo e le cirrosi. Sarebbe dunque possibile, ed estremamente utile, un'azione seria, permanente, di

educazione alimentare sul vino, a cominciare dalle scuole e ricorrendo all'uso dei grandi mezzi di comunicazione di massa, al fine di ridurre e sanare la grave piaga dell'alcolismo, spesso dovuto a superalcolici, e mantenendo allo stesso tempo inalterato il complessivo consumo del vino, estendendone la base sociale del consumo moderato e corretto.

Dunque, è al Governo nel suo complesso che in modo coordinato e chiaro si impongono scelte precise, razionali, non contraddittorie, non tese da parte di un singolo Ministero a distruggere ciò che fa l'altro Ministero. E vi è bisogno di una politica di valorizzazione e promozione verso l'estero chiara, non frantumata in mille rivoli, non per questo o quel vino di questa o quella provincia, di questa o quella regione e tanto meno per singole etichette, ma per il vino italiano di qualità nel suo complesso, attrezzando e riformando l'Istituto del commercio estero, costituendo in esso un comparto specifico che valorizzi il complesso dell'immagine-Italia in campo agro-alimentare, costruendo strumenti permanenti di informazione, valorizzazione e promozione all'estero, organizzando meglio l'offerta dal momento che non potremo mai divenire concorrenziali se continueremo a presentarci all'estero gli uni contro gli altri, fra le varie regioni, le camere di commercio, i consorzi, i singoli produttori e con 1.430 aziende che esportano per 2.500 etichette, più della metà delle quali non arrivano a 60 milioni di fatturato complessivo.

Ecco dove risiede gran parte delle nostre difficoltà ed ecco quali scelte di fondo si rendono necessarie per riequilibrare il mercato interno ed estero fra produzione e consumi, fra richiesta ed offerta, riducendo la spesa per la distillazione per destinarla alla valorizzazione e promozione e alla selezione della qualità, a cominciare dagli impianti o reimpianti delle vigne in via di esaurimento produttivo, e per elevare la nostra capacità concorrenziale dentro la Comunità, ma soprattutto nei paesi extra-comunitari, dove dobbiamo uscire finalmente dalla gabbia in cui ci siamo rinchiusi. Dobbiamo fare ciò senza limitarci a tentare di tenere le posizioni nei soli paesi tradizionali importatori dei nostri vini, ma estendendo la gamma dei paesi in cui esportare, senza attendere che altri facciano da battistrada perchè altrimenti arriveremo di nuovo secondi, avendo chiaro che in questa direzione si potrà andare solo se vi saranno le scelte dovute da parte del Governo per dare garanzie ai nostri produttori ed esportatori che non saranno comunque soli di fronte alle difficoltà e ai rischi cui andrebbero incontro. In questi giorni, ad esempio, la Corea del Sud sta liberalizzando le importazioni di vino, che da ora al 1991 passeranno dal 10 al 100 per cento dei consumi.

Ebbene, cosa sta facendo il Governo? Sono stati impegnati i nostri uffici dell'Istituto del Commercio Estero? Oppure stiamo attendendo che la Francia acquisisca interamente anche quel mercato per poi piangere sul latte versato?

Ecco, signor Presidente, signor Ministro, signori Sottosegretari, le scelte generali, che noi valutiamo indispensabili ed abbiamo voluto riassumere all'inizio di questa legislatura, prendendo spunto dalla discussione sul decreto-legge n. 370, affinchè divengano elementi di riflessione, di iniziativa per il Governo e di utile confronto fra i diversi Gruppi parlamentari in quest'Aula; è dentro questa politica per la vitivinicoltura che il Gruppo comunista ritiene debbano inquadrarsi le valutazioni di merito sul decreto-legge al nostro esame. Questo è un decreto-legge che, ripeto, mette insieme

cose del tutto diverse: alcune sono realmente urgenti e giuste anche se, nonostante i miglioramenti apportati in Commissione, richiedono ulteriori integrazioni, quali sono quelle che riproponiamo con i nostri emendamenti, altre, nonostante i notevoli miglioramenti introdotti in Commissione, specie su nostra proposta, sono tuttora discutibili, ad esempio quelle inerenti la parte sanzionatoria che rimandano anche ad altri adempimenti, come il testo coordinato per il quale già la Commissione - come ricordava poco fa il relatore - ha impegnato il Governo; altre ancora sarebbe stato bene non proporle in questo decreto-legge, in quanto del tutto estranee alla materia in oggetto. Mi riferisco in particolare all'articolo 6 sul trattamento economico dei dirigenti dell'AIMA.

Altre norme sono state introdotte in Commissione per la nostra iniziativa, dopo che la maggioranza aveva respinto la soppressione dell'articolo 6 da noi proposta. Mi riferisco all'articolo 6-bis, sul trattamento economico dei dipendenti del Servizio repressione frodi e sofisticazioni del Ministero dell'agricoltura, che consideriamo ancora del tutto insufficiente, in quanto non affronta e non risolve il problema da noi posto: il riconoscimento della «indennità speciale di funzione» che lo stesso ministro Pandolfi, in Commissione, ha riconosciuto essere un problema reale.

Continueremo a discutere, dunque, sia pure molto sinteticamente, il merito dei singoli articoli ed a sostenere i nostri emendamenti che riteniamo fin d'ora in gran parte illustrati con questo intervento e sui quali attendiamo di conoscere gli approfondimenti che il Governo si era impegnato a compiere e di cui avrebbe riferito in Aula.

Dalle risposte che otterremo faremo discendere il nostro voto sulla legge di conversione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

MORA, relatore. Devo dire che la discussione si è ampiamente svolta in Commissione. Pertanto in sede di esame dei singoli articoli e degli emendamenti potrò fare le precisazioni che l'intervento del senatore Margheriti richiede.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero preliminarmente ringraziare il relatore anche per il lavoro che abbiamo avuto modo di realizzare all'interno della Commissione, in un rapporto sempre corretto tra Governo e Commissione stessa.

Il Governo aveva presentato un testo che certamente esce arricchito in ragione anche delle osservazioni e delle riflessioni che sono maturate all'interno della Commissione.

Viene ad esempio lodevolmente corretta, rispetto all'impostazione iniziale data dal Governo, la parte relativa all'azione sanzionatoria, che ha consentito la riduzione della forte significazione presente nel testo originario. La Commissione lo ha fatto con grande equilibrio, recuperando una prassi ormai consolidata in Europa.

Richiamerò qui di seguito le ragioni della volontà di arrivare alla stesura del decreto che non può essere esaustivo di tutte le problematiche che insistono attorno al problema vitivinicolo; restano ampi margini sui quali è possibile anche convergere con il senatore Margheriti.

Comunque, devo ripetere che questo decreto-legge nell'intenzione del Governo risponde innanzitutto ad una esigenza immediata che è quella di intervenire in un comparto dove già la stagione in corso presenta grosse difficoltà. La strada è quella di recuperare una metodologia di comportamento che è propria di altri paesi europei: o il ricorso alla aggiunta di saccarosio o la scelta di facilitare ed aiutare - ed è questo in fondo lo spirito del decreto-legge - la utilizzazione dei mosti concentrati.

D'altra parte, è giusto che il Parlamento sappia che il settore vitivinicolo, con particolare riguardo alla produzione di vino, è fortemente eccedentario. Pertanto, la finalità perseguita da questo decreto-legge presentato dal Governo è quella di agire per la riduzione delle disponibilità di vino all'interno dell'Italia. Non ho intenzione di richiamare in questa sede le questioni che la Comunità ha sottolineato in molti dibattiti, ma non c'è dubbio che nel momento in cui noi arriviamo ad adottare la soluzione dei mosti concentrati, riduciamo la quantità di vino cercando di alzare il grado alcolico attraverso il fruttosio e non attraverso il saccarosio. Tuttavia, riducendo l'eccedenza di vino nel nostro paese, non si poteva penalizzare allo stesso tempo la produzione, perchè l'utilizzazione dei mosti concentrati - non quella del saccarosio - avrebbe determinato plusvalori che il Governo doveva e deve - così come ha fatto con questo decreto-legge - ridurre e non caricare come costo aggiuntivo.

Questo in fondo è lo spirito di questo decreto-legge come opportunamente ha sottolineato l'onorevole relatore e cioè ridurre gli aspetti negativi del decreto-legge del 1986, adottato subito dopo il dramma di Chernobyl; infatti, tale situazione in presenza di una sensibilità crescente nel paese aveva portato all'adozione di un provvedimento abbastanza pesante dal punto di vista sanzionatorio. Si è cercato di mettere un po' d'ordine in questa materia, è stata recuperata un'azione legata all'andamento stagionale, ma restano aperte alcune grandi questioni relative al problema più complessivo del settore vitivinicolo. Perciò è all'attenzione del Ministero l'esigenza di adottare per tempo un'azione coordinata in questo comparto, stante la grande importanza che esso ha per la bilancia dei pagamenti (la voce relativa al settore del vino è attiva). Quindi, onorevoli senatori, questa esigenza è avvertita così come quella richiamata dal senatore Margheriti per mettere ordine nella questione dei vini di origine controllata e garantita. Questo ultimo aspetto non poteva essere affrontato nel decreto-legge, oggi al nostro esame, ma desidero sottolineare che è all'attenzione del Ministero e che non mancherà l'occasione di affrontarlo in maniera compiuta.

Signor Presidente, onorevoli senatori, non credo di dover aggiungere altro in questo mio intervento. Le osservazioni fatte dal relatore, anche con riguardo all'impegno finanziario e all'estensione ai dipendenti dell'AIMA, rivestenti qualifiche dirigenziali ad esaurimento, del premio di incentivazione alla produttività, sembrano al Governo opportune e giuste così come ha ritenuto la Commissione competente. Quindi, anche il rappresentante del Governo chiede al Senato di convertire in legge questo decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro ad esprimere il parere sull'ordine del giorno n. 1.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, il Governo accetta l'ordine del giorno della Commissione.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame dell'articolo 1, do lettura del parere espresso sugli emendamenti dalla 5ª Commissione permanente: «La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminati gli emendamenti presentati dall'Asssemblea, non ha nulla da osservare tranne che per l'emendamento 6.0.2, in ordine al quale il parere è contrario in quanto da esso conseguono maggiori oneri, senza che sia prevista la necessaria copertura finanziaria».

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 maggio 1987, n. 179, e 10 luglio 1987, n. 273.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avverto che gli emendamenti, da intendersi già illustrati, si riferiscono agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. Nelle campagne vitivinicole per le quali, in relazione a circostanze climatiche sfavorevoli, viene autorizzato, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, l'aumento del titolo alcolometrico delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, i produttori di mosto concentrato rettificato, come definito nell'allegato I del citato regolamento n. 822/87, possono beneficiare, a decorrere dal 1º settembre 1987, di un aiuto stabilito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste all'inizio di ciascuna campagna e riferito ad ogni grado volumico potenziale di alcole per ettolitro di mosto concentrato rettificato da essi prodotto.

2. Col decreto di cui al comma 1 è determinato, sentiti gli organismi nazionali di settore, il prezzo massimo di vendita del mosto concentrato rettificato per la cui produzione viene concesso l'aiuto.

3. Ferma restando la sottoposizione della produzione dei mosti concentrati rettificati all'autorizzazione sanitaria ed al regime di controllo fiscale

delle imposte di fabbricazione e all'apposita licenza annuale di esercizio, la concessione dell'aiuto di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva autorizzazione all'esercizio dell'attività di produzione dei mosti concentrati rettificati, da rilasciarsi da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste alle condizioni stabilite con decreto da emanarsi da parte dello stesso Ministro, volte anche a specificare le modalità relative alle fasi della produzione e della commercializzazione, nonché gli adempimenti posti a carico dei produttori e degli utilizzatori ai fini dei controlli da parte dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi.

4. L'aiuto, che congloba l'anticipazione di quello a carico della CEE, è corrisposto ai singoli produttori di mosto concentrato e rettificato da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in base al programma di intervento approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610, dietro dimostrazione della utilizzazione del prodotto ai fini dell'aumento del titolo alcolometrico di cui al comma 1.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Nelle campagne vitivinicole per le quali, in relazione a circostanze climatiche sfavorevoli, viene autorizzato, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, l'aumento del titolo alcolometrico delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, i produttori di mosto concentrato rettificato, come definito nell'allegato I del citato regolamento CEE n. 822/87, ottenuto da uve prodotte in Italia, possono beneficiare di un aiuto stabilito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste all'inizio di ciascuna campagna e riferito ad ogni grado volumico potenziale di alcole per ettolitro di mosto concentrato rettificato da essi prodotto. Per la campagna 1987-1988 il predetto decreto ministeriale è emanato entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto.

2. Col decreto di cui al comma 1 è determinato, sentiti gli organismi nazionali di settore, il prezzo massimo di vendita del mosto concentrato rettificato per la cui produzione viene concesso l'aiuto.

3. Ferma restando la sottoposizione della produzione dei mosti concentrati rettificati all'autorizzazione sanitaria ed al regime di controllo fiscale delle imposte di fabbricazione e all'apposita licenza annuale di esercizio, la concessione dell'aiuto di cui al comma 1 è subordinata, a decorrere dal 1° settembre 1988, alla preventiva autorizzazione all'esercizio dell'attività di produzione dei mosti concentrati rettificati, da rilasciarsi da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste alle condizioni stabilite con decreto da emanarsi da parte dello stesso Ministro, volte anche a specificare le modalità relative alle fasi della produzione e della commercializzazione, nonché gli adempimenti posti a carico dei produttori e degli utilizzatori ai fini dei controlli da parte dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi.

4. L'aiuto, il cui ammontare include l'importo corrispondente all'aiuto fissato dalla CEE, che l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è tenuta ad anticipare, è corrisposto ai singoli produttori di mosto concentrato rettificato da parte dell'AIMA, in base al programma di intervento approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610.

5. Per la campagna vitivinicola 1987-1988 l'aiuto di cui al comma 1 è concesso direttamente ai produttori di vino da tavola, di vino a denominazione di origine controllata e di vino a denominazione di origine controllata e garantita, dietro dimostrazione dell'utilizzazione del mosto concentrato rettificato ai fini dell'aumento del titolo alcolometrico di cui al comma 1. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono determinati gli adempimenti da osservarsi ai fini dell'anzidetta dimostrazione.

1.1

LA COMMISSIONE

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. Il termine di quarantotto ore, previsto dal comma 3 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è elevato a settantadue ore per i trasporti con percorrenze superiori ai mille chilometri o che comportino comunque il passaggio via mare».

1.0.1

LA COMMISSIONE

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. Per la preparazione, la designazione e la commercializzazione dei vini frizzanti, come definiti nell'allegato I del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto,

verranno stabiliti per tutto il territorio nazionale il periodo ed i metodi di lavorazione, nonché le norme per la designazione e la commercializzazione del prodotto medesimo e gli adempimenti posti a carico dei produttori e degli imbottiglieri ai fini dei controlli per la prevenzione e la repressione delle frodi.

2. La trasgressione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni.

3. La disposizione dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, non si applica alle bevande di fantasia a base di mosto o di vino o di entrambi i prodotti, ferma la vigente esclusione per la birra.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi di concerto con il Ministro della sanità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le norme concernenti la composizione, la preparazione, la designazione e la commercializzazione delle bevande di fantasia di cui al comma 3.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «dei vini frizzanti», inserire le seguenti: «e dei vini frizzanti gassificati».

2.1 LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «un anno», con le altre: «sei mesi».

2.2 LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 2.

2.3 LA COMMISSIONE

Al comma 4, sostituire le parole: «sei mesi», con le altre: «tre mesi».

2.4 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. - La trasgressione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire tre milioni».

2.5 LA COMMISSIONE

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è sostituito dal seguente:

“Art. 2. - 1. Le denominazioni di origine dei vini sono distinte in:

- a) denominazione di origine controllata (DOC);
- b) denominazione di origine controllata e garantita (DOCG).

2. Il riconoscimento di una DOCG è riservato solo a vini già riconosciuti a DOC da almeno cinque anni. Il riconoscimento di una DOC è consentito solo per vini che da almeno cinque anni sono riconosciuti e messi in commercio come ‘vini tipici’. Le denominazioni di origine così classificate fanno parte della categoria regolamentata dalla CEE, dei ‘vini di qualità’ prodotti in regioni determinate (VQPRD).

3. L'utilizzazione di indicazioni geografiche è consentita per ‘vini tipici’ secondo le relative norme emanate dalla CEE ed i conseguenti provvedimenti di attuazione stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

4. L'utilizzazione di ‘vino da tavola’ è consentita per vini senza alcuna indicazione di provenienza, salvo il diritto a descrivere nella controetichetta le uve impiegate in conformità ai regolamenti vigenti, nonché la loro zona di origine.

5. Le denominazioni di origine ‘controllata’ e ‘controllata e garantita’ si considerano revocate qualora per tre anni consecutivi non siano state utilizzate almeno dal 30 per cento dei produttori iscritti all'albo”».

2.0.1

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, CASCIA, LOPS,
SCIVOLETTO

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MORA, *relatore*. Il parere della Commissione è contrario.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Margheriti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'ulteriore articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

1. È consentito il riconoscimento di diverse denominazioni di origine "controllata" o "controllata e garantita" a vini provenienti dallo stesso terreno vitato iscritto all'albo dei vigneti di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

2. La richiesta della denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita", potrà essere effettuata dal produttore delle uve o da altro vinificatore solo in periodo di vendemmia previa comunicazione scritta, all'atto della denuncia annuale di produzione, presso la competente Camera di commercio, con le modalità previste dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

3. La richiesta della denominazione di origine sostitutiva è ammessa solo da una classificazione superiore ad una inferiore a non viceversa, e potrà essere effettuata nei tempi e secondo le modalità previsti nei rispettivi disciplinari di produzione».

2.0.2

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, CASCIA, LOPS,
SCIVOLETTO, TRIPODI

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MORA, *relatore*. Il parere della Commissione è contrario.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.2, presentato dal senatore Margheriti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

1. L'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

«Art. 56. - 1. È consentito detenere negli stabilimenti enologici, vendere per uso enologico ed impiegare in enologia soltanto le sostanze espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e comunitarie, che rispondano ai requisiti ed alle caratteristiche anche di purezza determinati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità sono stabilite norme relative alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla etichettatura delle sostanze destinate ad uso enologico, nonchè dei prodotti ottenuti dalla loro miscelazione o diluizione in idoneo supporto. Con lo stesso decreto vengono indicate le modalità e le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione alla produzione ed alla commercializzazione dei predetti preparati.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni emanate con i decreti ministeriali di cui ai commi 1 e 2, ovvero l'esercizio dell'attività di produzione e di commercializzazione dei preparati di cui al comma 2 in assenza della prescritta autorizzazione, comporta l'assoggettamento alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire venti milioni».

2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali previsti dal comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e relative sanzioni.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: «di concerto con il Ministro della sanità» inserire le seguenti: «, da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.1

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sopprimere il capoverso 4.

3.2

LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. L'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

“Art. 97. - 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 53 e 61 è punito con la sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire tre milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni emanate con il decreto ministeriale di cui al primo e secondo comma dell'articolo 56, nonché l'esercizio dell'attività di produzione e di commercializzazione delle sostanze per uso enologico senza la prescritta autorizzazione, comporta l'assoggettamento alla sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire tre milioni”».

3.3

LA COMMISSIONE

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

1. Chiunque trasgredisce le prescrizioni, i divieti ed i limiti stabiliti negli articoli 15, 16, 22 e nell'allegato VI del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987 in materia di dolcificazione, di tagli e di pratiche e trattamenti enologici, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire venti milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

2. Chiunque nella preparazione dei mosti, dei vini e dei prodotti indicati negli allegati I e III del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987 non osserva i requisiti ivi stabiliti, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentomila a lire sei milioni.

3. Chiunque trasgredisce le disposizioni relative ai nuovi impianti di viti di cui agli articoli 6 e 8 del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire tre milioni per ogni ettaro di vigneto abusivamente impiantato. Analoga sanzione si applica per l'inosservanza dei

limiti di reimpianto stabiliti dall'articolo 7 del predetto regolamento. Ove il trasgressore non esegua la estirpazione delle viti entro il termine fissato dall'autorità regionale, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico dello stesso trasgressore la spesa relativa.

4. Chiunque non osserva le limitazioni imposte dagli articoli 6, paragrafo 3, 7, paragrafo 4, 13, paragrafo 4, 72, paragrafo 1, terzo comma, 66, 67 e dall'allegato I del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987 riguardo alla acidità volatile del vino, ai tipi di vino ammessi al consumo o ad altre destinazioni ed alla utilizzazione dei sottoprodotti, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentomila a lire sei milioni.

5. Chiunque nell'elaborazione dei mosti e dei vini utilizza uve in difformità da quanto disposto dall'articolo 69 del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987, è punito con la multa di lire duecentodiecimila per ogni quintale o frazione di quintale detenuto a scopo di commercio, posto in vendita o somministrato, ma la pena non può, in ogni caso, essere inferiore a lire un milione e duecentomila.

6. Chiunque trasgredisce il divieto di sovrappressione delle uve e di pressatura delle fecce, nonché l'obbligo di distillare i sottoprodotti sancito dall'articolo 35 del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987, incorre nella sanzione amministrativa del pagamento di lire centocinquantomila per quintale o frazione di quintale di prodotto, ma la sanzione non può essere comunque inferiore a lire seicentomila.

7. Chiunque effettua l'arricchimento, l'acidificazione o la disacidificazione di uve e di prodotti vinicoli in difformità dalle disposizioni degli articoli 18, 19, 21 e 23, paragrafi 1 e 3, del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni. Chi trasgredisce agli obblighi previsti dall'articolo 23, paragrafo 2, dello stesso regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da lire duecentomila a lire cinque milioni.

8. Chiunque viola gli obblighi relativi ai documenti di accompagnamento, alla tenuta dei registri e alla documentazione ufficiale e commerciale imposta nel settore vitivinicolo dal regolamento CEE n. 1153/75 della commissione in data 30 aprile 1975, nonché dal regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio in data 5 febbraio 1979, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da lire un milione e duecentomila a lire trenta milioni.

9. Chiunque viola le disposizioni relative alla designazione e alla presentazione dei vini e dei vini spumanti contenute nel regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio in data 5 febbraio 1979, nel regolamento CEE n. 3309/85 del Consiglio in data 18 novembre 1985 e nel regolamento CEE n. 2707/86 della commissione in data 28 agosto 1986, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento da lire un milione a lire cinque milioni.

10. Chiunque trasgredisce gli obblighi di dichiarazione e di tenuta dei registri relativi all'elaborazione dei vini spumanti di cui all'articolo 7 del regolamento CEE n. 358/79 del Consiglio in data 5 febbraio 1979 è soggetto alla sanzione prevista al comma 8.

11. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 2179/83 del Consiglio in data 25 luglio 1983 e nel decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 1986, circa gli obblighi da osservarsi nel corso

delle operazioni di distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione, comporta l'applicazione della sanzione prevista al comma 6.

12. Chiunque, pur essendovi tenuto, non effettua la dichiarazione di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti vitivinicoli prevista dal regolamento CEE n. 2102/84 della commissione in data 13 luglio 1984, ovvero la effettua in difformità dalle disposizioni dettate dal predetto regolamento, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento da lire seicentomila a lire sei milioni.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «ad un anno» con le altre: «a sei mesi».

4.1

LA COMMISSIONE

Al comma 7, sopprimere le parole: «con l'arresto fino ad un anno o».

4.2

LA COMMISSIONE

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'inosservanza dell'obbligo di consegna del vino alla distillazione previsto dall'articolo 39 del Regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987 e dal Regolamento CEE della Commissione n. 854/86 del 24 marzo 1986, e successive modificazioni, comporta, a partire dalla campagna 1987-1988, l'applicazione della sanzione di lire cinquantamila per quintale o frazione di quintale di vino da avviare alla distillazione obbligatoria».

4.3

LA COMMISSIONE

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

1. Il titolare di frantoio o stabilimento di molitura nei cui confronti è rilevata l'omessa o l'irregolare tenuta della contabilità giornaliera, prescritta dall'articolo 9, comma 2, del regolamento CEE n. 3061/84 della commissione in data 31 ottobre 1984, o l'omissione del rilascio dell'attestazione relativa ad ogni operazione di molitura, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del citato

regolamento, incorre nella sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire sei milioni. La stessa sanzione si applica per l'omessa o ritardata trasmissione della documentazione richiesta dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1984.

2. Ai fatti contemplati dall'ultimo comma dell'articolo 6 e dall'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1969, n. 829, si applicano le sanzioni penali e amministrative previste dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. Il penultimo comma dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 645 del 1969 è abrogato.

3. Per l'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e nell'articolo 4, commi secondo e terzo, della legge 13 agosto 1979, n. 424, nonchè per l'applicazione delle relative sanzioni si procede a norma dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, per la presentazione della domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo, è riaperto ed è fissato in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel comma 5 dell'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 10 del 1987, convertito dalla legge n. 119 del 1987, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni"».

5.1

LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, è da intendersi nel senso che la sanzione penale si applica solo quando concorrono congiuntamente le condizioni ivi previste, ossia che la somma indebitamente percepita risulti pari o superiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante a che essa sia comunque superiore a lire venti milioni.

3-ter. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, è sostituito dal seguente:

"1. Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebitato e, soltanto quando lo stesso indebitato sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito".

3-quater. Chi commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa disposizione del presente decreto o del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, per le quali sia prevista sanzione amministrativa, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la sanzione più grave, aumentata sino al triplo».

5.2

LA COMMISSIONE

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 6.

1. Al personale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), di cui alla tabella A allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, nonché al personale di cui all'articolo 36, ultimo comma, dello statuto-regolamento della stessa Azienda, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, si applicano, con la medesima decorrenza, i benefici disposti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1986, n. 211, secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79.

2. La lettera (a) della tabella A, quadro 1, allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, è soppressa.

3. Alla spesa conseguente all'applicazione dei benefici di cui al comma 1, calcolata in lire quattrocento milioni, si provvede mediante imputazione del relativo onere finanziario al capitolo 107 del bilancio di funzionamento dell'AIMA per il 1987.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole «14 gennaio 1986, n. 211», inserire le seguenti: «e dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269».

6.1

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 12 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, si applicano anche per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere del personale dell'AIMA di cui alla tabella B allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610».

6.2

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alla spesa conseguente alla applicazione dei benefici di cui al comma 1, calcolata in lire 500 milioni, si provvede mediante riduzione del capitolo

263 e contestuale incremento del capitolo 107 del bilancio di funzionamento dell'AIMA per il 1987».

6.3

LA COMMISSIONE

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

1. Il fondo di incentivazione di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, è incrementato, per l'anno 1988, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di lire 2.800 milioni da utilizzare, limitatamente al personale dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, con la procedura di contrattazione decentrata e con le modalità di cui al predetto decreto.

2. Per il personale dirigente e delle qualifiche ad esaurimento in servizio presso l'Ispettorato centrale, il compenso incentivante la produttività, previsto dall'articolo 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79, è maggiorato per l'anno 1988 del 130 per cento, secondo le condizioni e le modalità previste dalla predetta legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato, per l'anno 1988, rispettivamente in lire 2.800 milioni ed in lire 190 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste al capitolo 5002 per lire 280 milioni, al capitolo 5051 per lire 60 milioni, al capitolo 5053 per lire 400 milioni, al capitolo 5054 per lire 50 milioni, al capitolo 5055 per lire 650 milioni, al capitolo 5058 per lire 400 milioni, al capitolo 5059 per lire 1.150 milioni, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462».

6.0.1

LA COMMISSIONE

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, parlo per l'articolo 6-bis proposto dalla Commissione, nonché per l'articolo 6-ter proposto dai colleghi comunisti Margheriti, Casadei ed altri.

Io sono fermamente contrario alla proposta che viene dalla Commissione perchè stravolge i termini e il contenuto di una richiesta che, come poco fa ha detto il collega Margheriti, viene dal personale in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e repressione delle frodi agro-alimentari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Infatti l'emendamento presentato dal collega Margheriti, ma che era stato presentato anche dal sottoscritto in Commissione agricoltura, era teso a corrispondere a questo personale un'indennità di funzione pari allo stipendio base maturato; tale indennità era corrisposta anche sulla tredicesima mensilità.

La ragione di questo emendamento è data dal fatto che si rende indispensabile un riconoscimento così elevato al personale dell'Ispettorato centrale proprio nell'esercizio delle funzioni perchè è inimmaginabile che non si debba riconoscere l'impegno assorbente e le dirette responsabilità derivanti da compiti istituzionali difficilmente riscontrabili in qualsiasi altra pubblica amministrazione.

Bisognerebbe tener conto, e in tal senso il Ministro non aveva alcuna difficoltà a riconoscerlo; però si schierava e si nascondeva - mi passi il termine, signor Ministro - dietro alla motivazione che viene portata avanti dal sindacato interno ed esterno, che nello svolgimento dell'attività il personale dell'Ispettorato pone a repentaglio la propria incolumità, in quanto viene a contatto anche con operatori che gravitano in un'area sociale delinquenziale dislocata praticamente su tutto il territorio nazionale e quindi altamente rischiosa.

Al suddetto personale per lo svolgimento dei compiti istituzionali vengono richieste: una particolare professionalità ed un impegno tali da configurare una tipologia di azione diversa da quella di altro personale del comparto dei Ministeri. A tale incombenza istituzionale sono venuti ad aggiungersi nel tempo altri adempimenti finalizzati al rilascio di attestazioni e/o dichiarazioni indispensabili all'organismo di intervento italiano - l'AIMA, tanto per interderci - per le erogazioni di aiuti comunitari ed il cui espletamento comporta per il personale dell'Ispettorato ulteriori responsabilità di natura penale, civile e amministrativa.

Quindi, non riusciamo a capire perchè non si debba riconoscere al suddetto personale un'indennità speciale di funzione in considerazione del fatto che per altre categorie del settore pubblico che svolgono attività atipiche è già corrisposta un'analoga indennità.

Di conseguenza, la giustificazione che è stata apportata dal Ministro da un lato e da alcuni colleghi in sede di Commissione dall'altra, e cioè che questo aprirebbe una incontrollabile spirale di rivendicazioni - in questo momento la paura dei Cobas ha contagiato tutti! - non regge. Qui c'è un categoria atipica, ci sono 400 dipendenti speciali, fra poco ve ne saranno altri 300 che devono svolgere un compito particolare, e per quest'ultimo bisognerà inserire nel provvedimento un tale riconoscimento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'ulteriore articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 6-bis inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

1. Al personale in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi agroalimentari, di cui alla tabella A, prospetti A, B, C, D, E, allegata al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è attribuita, a partire dal 1° settembre 1986, una indennità di funzione pari allo stipendio base maturato. Tale indennità è corrisposta anche sulla tredicesima mensilità.

2. Il trattamento di cui al comma 1 compete anche al personale dei ruoli ad esaurimento del soppresso servizio repressione frodi di cui alle tabelle XII, XIII, XIV, e XV ruolo analisti allegate alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, in servizio presso gli uffici dell'Ispettorato centrale.

3. L'indennità speciale di funzione di cui ai commi precedenti è cumulabile con ogni altro assegno, premio o indennità a qualsiasi titolo corrisposti».

6.0.2

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, CASCIA, LOPS,
SCIVOLETTO, TRIPODI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

MARGHERITI. Signor Presidente, si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MORA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, sono contrario per le ragioni che sono state poc'anzi espresse molto bene dal senatore Pollice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.2, presentato dal senatore Margheriti e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'articolo 7 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

MARGHERITI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARGHERITI. Signor Presidente, preannuncio l'astensione del Gruppo comunista.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Annuncio la mia astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola».

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari, nonché istituzione di una addizionale straordinaria all'imposta sul valore aggiunto e variazioni della misura di taluni versamenti di acconto ai fini delle imposte sui redditi» (461)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari, nonché istituzione di una addizionale straordinaria all'imposta sul valore aggiunto e variazioni della misura di taluni versamenti di acconto ai fini delle imposte sui redditi».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Cannata. Ne ha facoltà.

CANNATA. Rinuncio al mio intervento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brina. Ne ha facoltà.

BRINA. Signor Presidente, il disegno di legge n. 461 di conversione del decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, concernente misure fiscali di riequilibrio congiunturale, è il primo dei provvedimenti predisposti dal Governo per la cosiddetta «manovra finanziaria». Per alcuni aspetti si presenta come un decreto-civetta, mandato avanti dal Governo per saggiare la reazione del Parlamento e quella del paese; il Senato - negando i presupposti di costituzionalità al primo testo - ha mostrato di non gradire troppo il piatto servito dal Governo. Nel testo reiterato è stata cancellata la parte che prevedeva l'aumento di 60 lire del prezzo della benzina, un aumento del tutto ingiustificato dal momento che il prezzo della benzina continua a scendere, mentre la flessione viene continuamente incamerata dall'erario.

Per il resto il decreto ricalca lo schema precedente: un provvedimento tutto estemporaneo che racchiude in sé elementi di leggerezza e di improvvisazione. Bisognava intervenire per porre un freno alla crescita della domanda interna surriscaldata nel corso dei mesi estivi al punto da portare squilibrio nella bilancia dei nostri pagamenti con l'estero. È vero che nel corso dell'estate, un periodo solitamente favorevole al nostro paese e quindi anche alla nostra bilancia dei pagamenti, grazie alle rimesse di valuta derivanti dal turismo, le importazioni hanno superato di gran lunga le esportazioni portando in rosso i nostri conti con l'estero. Lo spareggio della nostra bilancia dei pagamenti tuttavia è un male endemico che nasconde strozzature, limiti produttivi e strutturali della nostra economia che non può e non deve costituire all'infinito l'alibi di comodo per il Governo per attuare, a scadenze ormai ritmate, misure di pura impronta recessiva.

Se colleghiamo questo provvedimento con le misure decise nello stesso periodo dalla Banca d'Italia volte a reintrodurre i massimali sul credito e ad aumentare il tasso di sconto, la manovra recessiva si evidenzia in tutta la sua portata. Il Governo dice di voler raffreddare la domanda interna, ma in questo modo si raffredda anche il settore produttivo dell'imprenditoria diffusa. Con questa medicina si riporta probabilmente la bilancia dei pagamenti in attivo, ma a costi sociali molto elevati per il paese: gli effetti sono già noti, e la cura che proponete rallenta, con i consumi, anche la produzione e porta ad una contrazione dei livelli occupazionali.

Se tuttavia l'obiettivo del decreto e dei provvedimenti assunti successivamente è così serio e di alto profilo, nel senso che mira a riassetare il rapporto tra la nostra economia e il mondo esterno, perchè allora non finalizzare la manovra alla soluzione di altri problemi che da tempo sono all'ordine del giorno? È questa la domanda che come opposizione poniamo al Governo.

Con l'articolo 4 si introduce l'addizionale IVA del 4 per cento su alcuni beni di consumo durevole come le automobili e gli elettrodomestici. Studiosi e forze politiche concordano ormai sulla opportunità di mettere mano al sistema delle imposte indirette, sia per aumentare il gettito in assoluto, sia

per equilibrare l'incidenza percentuale delle imposte indirette rispetto a quelle dirette sul totale delle entrate tributarie.

L'intervento legislativo sulla imposizione indiretta e sull'IVA in particolare deve necessariamente sintonizzarsi con le direttive della CEE che prevedono un sistema IVA per i paesi della Comunità tendenzialmente omogeneo ed articolato su non più di due aliquote, con quella massima attestata intorno al 20-22 per cento. L'intervento tuttavia, a nostro parere, poteva anche muoversi in una logica più interna di riequilibrio del carico tra imposte indirette e contribuzione sociale avviando con gradualità l'integrale fiscalizzazione della cosiddetta tassa sulla salute.

Su questo punto presenteremo in subordine - dopo il primo emendamento soppressivo dell'articolo 4 - un emendamento aggiuntivo per trasformare la manovra in una riduzione del carico della tassa sulla salute. Che poi una strategia finanziaria così concepita debba tendere, attraverso un recupero della stessa evasione fiscale, ad un incremento delle entrate tributarie, con effetti di regolamentazione della stessa domanda interna, nessuno lo mette in discussione, purchè la manovra finanziaria abbia una logica, purchè sia finalizzata, punti ad un riequilibrio, si muova all'interno di logiche operative di rigore e di equità fiscale.

Il Governo e la maggioranza possono dire che questo decreto, come anche i provvedimenti che fanno da corollario alla legge finanziaria, si muove in tale logica di riordino del sistema impositivo italiano? A noi sinceramente non pare. Con tale decreto, al di là delle motivazioni addotte, il Governo si propone in realtà di rastrellare risorse finanziarie aggiuntive per questo esercizio, per far fronte ad un fabbisogno di cassa corrente provocato da una eccessiva lievitazione della spesa pubblica, causata, a sua volta, da una disinvolta gestione della stessa durante la fase elettorale.

Questa è la verità. Infatti, nonostante le entrate fiscali abbiano registrato, nel corso del 1987, una crescita considerevole - circa 10.000 miliardi in più delle previsioni di bilancio - la spesa corrente rischia di sfondare il tetto massimo di indebitamento, previsto dalla finanziaria 1987 in 109.000 miliardi.

D'altra parte, abbiamo un Governo che predica il contenimento della spesa in continuazione, ma si limita a dare attuazione a detti propositi solo nel corso degli esercizi non interessati da scadenze elettorali. Infatti, se analizzate la relazione annuale della Corte dei conti e i bilanci consuntivi, emerge che la coerenza tra propositi e comportamenti del Governo si registra nell'esercizio finanziario del 1984 e poi nel 1986. Per il 1985 e per il 1987, interessati da appuntamenti elettorali, gli incrementi delle spese correnti, rispetto agli esercizi precedenti, si avvicinano intorno al 18-20 per cento.

Si tratta di un decreto varato per rastrellare un pò di risorse. Che questo sia il senso dell'operazione, lo confermano gli articoli 5 e 6 del decreto stesso, che prevedono l'anticipo, da parte delle banche, dei versamenti dell'imposta sostitutiva sui depositi bancari, con un recupero del 10 per cento sul gettito globale (circa 1.200 miliardi), ed il versamento dell'acconto IRPEF per le aziende dal 92 al 98 per cento nel mese di novembre, con un introito di circa 1.200 miliardi.

L'articolo 1 prevede l'aumento dell'imposta di fabbricazione e la sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti, destinati ad essere usati

come combustibile o per autotrazione. Si tratta di un incremento da 2.000 a 9.000 lire e da 26.220 a 32.384 lire. È vero che detti importi, come si spiega nella relazione, erano fermi da anni, ma è altrettanto vero che gli incrementi sono, a nostro parere, eccessivi.

L'articolo 2 aumenta la misura delle imposte fisse di bollo, tolte quelle attinenti le attività scolastiche. Le altre crescono da 700 lire a 3.000 e da 3.000 a 5.000 lire. Viene inoltre gravata tutta l'attività legata alla giustizia.

L'articolo 3 adegua la tassa speciale sui contratti di borsa. I ritocchi sono, a nostro parere, equi. Condividiamo, inoltre, il dispositivo previsto dall'articolo 7 di anticipare di un mese il termine stabilito dal decreto-legge n. 556 del 1986, che prevede il raddoppio dell'imposta sui titoli pubblici dal 6,25 al 12,50 per cento. In ordine alla imposizione fiscale sui redditi da capitale, la nostra parte politica da tempo sostiene l'opportunità di livellare attorno al 18-20 per cento l'aliquota impositiva su tutti i redditi da capitale. Questo significa anche aumentare il carico impositivo sui titoli pubblici, ma significa anche contemporaneamente ridurre il prelievo sui depositi bancari e postali. La collocazione dei titoli pubblici sul mercato deve ricercare incentivazioni sui rendimenti e non attraverso la leva delle esenzioni fiscali.

Il provvedimento assunto dal Governo (non collegato a questo decreto, ma collaterale alla manovra della legge finanziaria) che eleva l'imposta sostitutiva sui depositi bancari dal 25 al 30 per cento si muove in tutt'altra direzione da quella che andiamo auspicando noi e non solo noi.

La nostra parte politica esprime dunque un giudizio negativo sulla filosofia che ispira questo decreto, non perchè siamo forza di opposizione, ma perchè abbiamo un forte senso del governo dell'economia e quindi, anche in occasione della discussione su questo primo decreto che mette in moto la grande manovra, noi, attraverso una serie di emendamenti, ci proponiamo di modificarne sostanzialmente l'impostazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

RUFFINO, f.f. relatore. Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, farò soltanto alcune brevissime osservazioni. Il senatore Brina ha sollevato critiche pesanti sul contenuto di questo decreto che, a suo giudizio, se ho ben compreso il senso dell'intervento, comporterebbe oneri sociali difficilmente sopportabili dal paese. Noi riteniamo che il decreto si muova nel complesso di una manovra economica che ha avuto inizio proprio con tale provvedimento e che è proseguita attraverso la presentazione del disegno di legge finanziaria attualmente all'esame del Senato. Il decreto si muove dunque in una logica che riteniamo razionale e tesa a conseguire due obiettivi fondamentali: da un lato il reperimento di nuove entrate, dall'altro il contenimento della domanda interna, anche al fine di evitare processi inflazionistici che un mese o un mese e mezzo fa presentavano certamente aspetti abbastanza inquietanti. Del resto io non ho inteso proposte alternative sostanziali da parte dell'opposizione che potessero indicare obiettivi e manovre diverse da quella che il Governo ha presentato e proposto all'attenzione dell'Assemblea.

Per la verità in Commissione se ne era discusso e il Gruppo della Democrazia cristiana aveva anche presentato alcuni emendamenti. Taluni di

essi vengono riproposti in quest'Aula ed assicuro al collega Brina, il quale muoveva critiche all'eccessiva imposta per il GPL, che vi è un emendamento presentato dal relatore che parzialmente riduce questo onere e questo peso.

Altri emendamenti erano stati proposti poi all'articolo 3, articolo che raddoppia le aliquote delle tasse speciali sui contratti di borsa. Io voglio richiamare brevissimamente l'attenzione del Senato su questo aspetto anche perchè vorrei che il Governo, sollecitato da questo mio intervento, richiamasse poi e dettasse, in un futuro che mi auguro prossimo, disposizioni più pertinenti. Le disposizioni a cui mi riferisco, per la verità, possono sembrare secondarie nell'economia del provvedimento in esame e probabilmente lo sono anche per quanto concerne il gettito aggiuntivo che produrranno, tuttavia richiamo l'attenzione su alcune incongruenze del mercato italiano dei valori mobiliari e ritengo non inutile commentare brevemente la cosa.

Non è in discussione la misura, alquanto modesta, delle aliquote vigenti, che variano per i contratti a contanti o a termine fino a 45 giorni fra lo 0,008 e lo 0,1 del controvalore dei titoli scambiati, mantenendosi su livelli sensibilmente inferiori a quelli di analoghe aliquote applicate all'estero nei contratti di borsa: in Germania lo 0,1 e lo 0,25; in Francia lo 0,15 e lo 0,30; in Gran Bretagna lo 0,5. Semmai, onorevoli colleghi, andrebbe lamentata la scarsa coerenza dell'inasprimento decretato dal Governo rispetto ad una recente proposta di direttiva della Comunità europea tendente a sopprimere ogni imposta indiretta gravante su questo tipo di transazione. Ma è la differenziazione delle aliquote in questione che pare francamente eccessiva (se ne contano più di 80) e soprattutto informata a criteri non pienamente condivisibili. Inoltre la differenza di trattamento fra contratti per contante e contratti a termine, e a termine breve e lungo, onorevole Ministro, non si comprende bene da quali considerazioni sia dettata. Ritengo che essa sia dettata dalla opinabile convinzione secondo cui la natura speculativa delle operazioni sui titoli è direttamente proporzionale alla durata del contratto, a parte l'altrettanto opinabile differenza di imposizione a carico di contratti su titoli di Stato, obbligazioni, divise estere ed azioni.

Pare di intuire che questa differenziazione cresca con l'aumentare del grado di rischiosità del tipo di investimento. Vale la pena a questo punto di soffermarsi sulla disparità di trattamento, per così dire, soggettiva, a seconda cioè che controparti del contratto siano privati cittadini, banchieri o agenti di cambio. Non si capisce perchè non compaiano in questa classificazione anche i commissionari di borsa e poi perchè i privati cittadini debbano pagare di più quando contrattano da soli piuttosto che assistiti da un intermediario. Si potrebbe rispondere che la semplificazione del coacervo di aliquote gravanti sui contratti di borsa non rientra negli obiettivi dichiaratamente straordinari del decreto-legge in esame. In questo senso il ricorso ad un raddoppio indiscriminato delle aliquote sarebbe una misura rozza ma coerente.

Di fronte, tuttavia, a precisi emendamenti volti, da un lato, a confermare gli obiettivi di gettito e ad introdurre, dall'altro, elementi correttivi del sistema delle aliquote delle tasse in questione, non ci si dovrebbe sottrarre al confronto, rinviando la questione a tempi migliori o, come suol dirsi, alla presentazione di una legge-quadro per il settore, che è purtroppo di là da

venire. In particolare, sulla scorta delle indicazioni contenute nelle conclusioni dell'indagine conoscitiva sul funzionamento della borsa valori in Italia e dell'indagine conoscitiva sui problemi relativi alla funzionalità e al livello di operatività della Consob, si poteva cogliere l'occasione per incentivare e non disincentivare la concentrazione dei mercati ufficiali delle transazioni sui titoli ivi quotati, transazioni che ormai da qualche anno per il 70 per cento dei casi si svolgono altrove, come riconosce la stessa Consob, con grave pregiudizio per l'efficienza dei mercati organizzati e a detrimento dei prezzi praticati ai risparmiatori.

Questo mio invito è rivolto soprattutto al Governo perchè cerchi di riesaminare il problema alla luce di una legge-quadro e inserire, sulla scorta degli emendamenti che alcuni colleghi in Commissione finanze e tesoro avevano, a mio avviso opportunamente, presentato, il provvedimento relativo ai contratti di borsa in una logica più semplice, più razionale, che tenga conto delle indicazioni che sono emerse anche dall'indagine conoscitiva svolta sui contratti di borsa e dalla stessa Consob più volte sollecitate.

In questo senso, comunque, mi richiamo alla relazione scritta e invito il Senato ad approvare rapidamente il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 100, settimo comma, del Regolamento, sugli emendamenti in esame.

VENTURI, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti presentati in Assemblea, conferma il proprio parere contrario sugli emendamenti 2.1, 4.1 e 4.0.1: i primi due comportano minor gettito, senza recare alcuna copertura finanziaria, mentre il terzo comporta un onere superiore rispetto alle maggiori entrate previste dal decreto.

Essa si dichiara inoltre contraria all'emendamento 4.0.2, in quanto implicante una diminuzione dell'aliquota IVA che non può non determinare un minor gettito, e conferma di non essere contraria all'emendamento 4.0.3».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.1, esprime parere contrario, in quanto il maggior gettito connesso al testo del decreto è stato già acquisito al bilancio 1987 così come variato dall'«assestamento» e risulta già incorporato nelle previsioni a legislazione vigente del bilancio 1988: pertanto l'emendamento, nel diminuire un gettito già acquisito in bilancio, necessita di un'apposita copertura finanziaria, di cui non è traccia nel testo stesso».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* **SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, brevissime considerazioni per quanto riguarda la sostanza della discussione.

Il decreto-legge reca, come si sa, disposizioni nel campo dei tributi diretti e indiretti per garantire maggiori entrate e, come si riconosceva, per consentire il contenimento dei consumi, nel quadro della manovra economica complessiva del Governo.

Esso accompagna, in un certo senso, la finanziaria e rappresenta un primo intervento, come riconosceva lo stesso senatore Brina, anche se, secondo noi, piuttosto modesto.

Il testo è stato reiterato con alcune modifiche sostanziali, per cui alcune osservazioni del senatore Brina hanno già trovato risposta, diciamo così, in questa decisione da parte del Governo. D'altra parte queste osservazioni riguardano la manovra complessiva del Governo e non certo il decreto che stiamo discutendo. È evidente, pertanto, che su questa manovra il nostro giudizio è completamente opposto a quello del senatore Brina, mentre per le osservazioni che egli formulava sul decreto il dibattito in Commissione ha chiarito il contenuto delle stesse e, soprattutto, ha permesso alcune osservazioni alternative.

Noi siamo convinti che il decreto si muova in una visione coerente con l'impostazione di carattere generale; d'altra parte il senatore Ruffino rilevava che ipotesi alternative da parte del Gruppo del Partito comunista non esistono e gli stessi emendamenti presentati rappresentano un aggiustamento quasi tecnico e non una alternativa all'impostazione generale del Governo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, su alcuni abbiamo espresso la convinzione - lo ricordava il senatore Ruffino - che, pur contenendo elementi di un certo interesse, siano stati proposti in una sede impropria, e spetterà quindi al Governo dare l'*input* per una discussione più approfondita nel Parlamento della Repubblica. Su altri abbiamo espresso parere favorevole; su altri ancora riteniamo che siano incoerenti rispetto alla manovra complessiva del Governo stesso. Comunque noi abbiamo pensato e pensiamo che alcuni emendamenti, venendo a modificare radicalmente le impostazioni contenute nel decreto, debbano essere respinti, perchè riteniamo che l'approvazione del decreto sia propedeutica appunto all'approvazione successiva della legge finanziaria.

Anticipo, se mi è consentito, il parere sugli emendamenti. Per quanto riguarda l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione, esprimo parere favorevole; per quanto riguarda l'emendamento 4.1 esprimo parere contrario; sugli emendamenti 4.2 e 4.3 esprimo parere contrario; per quanto riguarda l'emendamento 4.0.1 esprimo parere contrario; sull'emendamento 5.1 esprimo parere favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.1 presentato dal relatore, il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Ricordo che sull'emendamento 1.1 c'è il parere contrario della Commissione bilancio.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, ringrazio per il dibattito che si è svolto in Aula ed ancor più per il dibattito svoltosi in sede di Commissione, dove sono stati presentati emendamenti (come è stato ricordato poco fa dal relatore) poi ritirati, attinenti anche alla definizione di nuovi strumenti, che è parso al Governo in quella sede (e in questa il Governo lo ribadisce) dover trovare collocazione più opportuna altrove, tanto più che il decreto-legge in discussione rappresenta uno strumento fortemente anticongiunturale, segnato da norme di cui si vuole ridadire la precarietà. Non si tratta certo di una sorta di rinvio *sine die*, in quanto è intenzione del Governo corrispondere alle sollecitazioni che provengono da tante parti, non ultima dalla CONSOB, al fine di intervenire

legislativamente in maniera tale (anche al fine di fare una miniriforma operativa della borsa) che taluni strumenti individuati negli emendamenti possano essere oggetto di un attento esame. Peraltro, ad alcuni degli emendamenti proposti si sarebbe potuto obiettare che essi indebolivano la manovra dal punto di vista dell'entrata.

Onorevoli senatori, se mi consentite vorrei anche riferirmi rapidamente agli emendamenti discussi in Commissione. Per quanto riguarda gli emendamenti presentati agli articoli 2 e 3, con i quali in pratica si voleva introdurre nel nostro ordinamento uno strumento oggetto di diverse proposte di legge come il *commercial paper*, il Governo deve esprimere un giudizio favorevole, anche se, sarebbe necessario fare alcune osservazioni in relazione alle dimensioni delle società non quotate.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati al fine di definire di fatto una nuova tipologia dei contratti di borsa - quali i contratti «pronti contro termine» - limitatamente alla categoria dei titoli a diritto fisso, il Governo deve esprimere opinione favorevole, però devo far presente che anche in quel caso si sarebbe trattato di discutere delle aliquote da applicare e inevitabilmente ne sarebbe nata una discussione approfondita che non sembrava possibile svolgere in questa sede. Lo stesso discorso deve essere fatto in relazione agli emendamenti presentati all'articolo 3, con i quali si sarebbe voluto incoraggiare di fatto le contrattazioni in sede di borsa. Gli onorevoli senatori sapranno che è in corso una discussione aperta su questo argomento ed è in corso un approfondimento da parte del Governo relativamente ad una possibile regolamentazione del mercato secondario. Il Governo si impegna a presentare il più presto possibile i risultati di questo lavoro, al termine del quale il Governo vorrà confrontarsi anche rispetto a normative di questa natura. Con riferimento, infine, alle osservazioni espresse dal senatore Cavazzuti in relazione al secondo comma dell'articolo 3, desidero ricordare che il contenuto è lo stesso adottato con il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con la legge 28 febbraio 1983, n. 53. Fermo restando l'aumento - in questo caso il raddoppio - delle aliquote, quella da corrispondere per la conclusione di questa tipologia di contratti rimane la metà. Pertanto la manovra, in questo modo, non determina un diverso rapporto tanto che ci induce a ritenere che questa differenziazione, a favore dei contratti a contante che il Governo ritiene non speculativi, aventi per oggetto titoli di Stato da esso garantiti, non sia destinata ad ingenerare problemi nel mercato o variazioni che si possano presumere di rilievo. Siccome si tratta di aumenti generalizzati (se ho inteso il tipo dei rilievi avanzati dal senatore Cavazzuti) il Governo conferma la propria opinione in rapporto a questo secondo comma ritenendo che esso determina effetti indifferenti e non rilevanti rispetto al mercato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari, nonché istituzione di una addizionale straordinaria alla imposta sul valore aggiunto e variazione

della misura di taluni versamenti di acconto ai fini delle imposte sui redditi.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come combustibile e come carburanti nell'autotrazione sono aumentate, rispettivamente, da lire 2.000 a lire 9.000 e da lire 26.220 a lire 32.384 per 100 chilogrammi.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 32.384» con le altre: «lire 28.500».

1.1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

Debbo però avvertire gli onorevoli senatori che, qualora tale emendamento venisse approvato, dovremmo sospendere la discussione per consentire alla 5ª Commissione permanente di fornire eventuali indicazioni in ordine alla copertura finanziaria dell'emendamento.

RUFFINO, *f.f. relatore*. L'emendamento 1.1 era già stato presentato in sede di Commissione e poi ritirato dallo stesso relatore. Tale proposta emendativa si differenzia dal testo presentato in Commissione perchè lì era detto «Al comma 1, sostituire le parole: "lire 32.384" con le altre: "lire 27.898"; oggi si propone di sostituire le parole: "lire 27.898" del testo presentato in Commissione con le altre: "lire 28.500".

L'emendamento si propone l'obiettivo di ridurre l'imposta di fabbricazione sul GPL per autotrazione per rapportarla in definitiva all'aumento che nel decreto-legge n. 391 è stato stabilito per la benzina e per il gasolio per autotrazione, riducendo la percentuale di incremento a circa il 7 per cento, cioè in misura superiore a quelle già stabilite per la benzina e per il gasolio.

Qual è la ragione della presentazione di quest'emendamento? A noi sembra che la proposta contenuta nel decreto-legge sia eccessivamente penalizzante per questo settore, tenuto conto che il GPL non consuma

piombo e quindi, anche sotto il profilo dell'inquinamento, è meno penalizzante e meno inquinante degli altri prodotti per autotrazione.

Questo è un argomento che credo debba essere attentamente valutato; ed è in questo senso che lo sottopongo all'esame dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha già espresso parere favorevole sull'emendamento 1.1.

Debbo nuovamente avvertire che, qualora il Senato approvasse tale emendamento, gli onorevoli Sottosegretari dovrebbero recarsi presso la 5^a Commissione permanente per spiegare le ragioni del Governo.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore.

È approvato.

GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Si può a questo punto anche convenire di investire la 5^a Commissione delle questioni derivanti dall'approvazione dell'emendamento 1.1 al termine dell'esame degli altri emendamenti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. Le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovute, stabilite nella tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in lire 700 e in lire 3.000, sono elevate, rispettivamente, a lire 3.000 e lire 5.000.

2. Resta ferma nella misura di lire 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di istruzione secondari di secondo grado e nelle università ed istituti di istruzione universitaria, comprese le pagelle, gli attestati, i diplomi e documentazioni similari, rilasciati dalle scuole ed università medesime.

3. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere ed i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma nelle misure, rispettivamente, di lire 12.000 per i procedimenti di cognizione e di lire 18.000 per quelli di esecuzione davanti al pretore; di lire 21.000 per i procedimenti di cognizione e di lire 42.000 per quelli di esecuzione davanti al tribunale; di lire 12.000 per i procedimenti davanti alla corte di appello e di lire 6.000 per quelli davanti alla Corte di cassazione; di lire 6.000 per i procedimenti speciali.

4. L'imposta di bollo per gli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresa quella per gli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di lire 30.000, con le modalità di cui al comma 3.

5. Le aliquote dell'imposta di bollo previste per gli atti indicati nell'articolo 20-bis della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, sono quintuplicate.

6. La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata e bollati in modo straordinario, nonché i libri ed i registri già bollati in modo straordinario, che si trovino interamente in bianco, devono essere integrati, prima dell'uso, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nelle misure stabilite dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi nei modi previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 5.

2.1

LEONARDI, GUZZETTI, FAVILLA, BEORCHIA, BERLANDA, RUFFINO, TRIGLIA, SANTALCO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

LEONARDI. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, il quinto comma dell'articolo 2 del decreto-legge n. 391 oggi al nostro esame ha disposto la quintuplicazione dell'imposta di bollo dovuta per gli atti indicati nell'articolo 20-bis della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, tra i quali rientrano anche le ricevute bancarie.

Presidenza del vice presidente LAMA

(Segue LEONARDI). Ritengo tale misura quanto meno esagerata ed eccessivamente penalizzante nei confronti di quegli operatori che utilizzano questo sistema per la riscossione dei propri crediti. L'aspetto paradossale di questo provvedimento è rappresentato dal fatto che lo stesso porta addirittura al superamento, in taluni casi, dell'imposta di bollo dovuta per le cambiali. Infatti a seguito di detto aumento le ricevute bancarie, e le ricevute e le lettere di accreditamento e simili, consegnate alle banche per l'incasso, scontano la seguente misura di imposta: fino a 100.000 lire, 1.000 lire per ogni ricevuta; da 100.000 a 250.000 lire, 2.500 lire; da 250.000 a 500.000 lire, 5.000 lire; oltre le 500.000 fino a un milione, 10.000 lire; oltre il milione di lire, 17.500 lire.

La nuova misura delle aliquote previste, oltre che risultare particolarmente elevata, in alcuni casi risulta più onerosa della stessa imposta sulle cambiali. Infatti sui tagli da 1 milione a 1.450.000 lire, il bollo sulla ricevuta bancaria è addirittura superiore a quello sulle cambiali. C'è chi sostiene che le ricevute bancarie adempiano oggi alle stesse funzioni economiche delle cambiali. Tale affermazione non trova riscontro nella realtà, in quanto le ricevute bancarie sono prive sia della qualità di titolo di credito all'ordine, sia di valore esecutivo. Apparirebbe del tutto ingiustificato il fatto che ad esse venisse riservato un trattamento fiscale in molti casi più oneroso della cambiale.

Vi è poi un'ulteriore difficoltà per gli operatori che utilizzano tale sistema di riscossione dei propri crediti e che ora sono costretti a rinunciarvi, proprio per l'eccessivo costo, tenuto altresì conto della elevata percentuale di insolvenza delle ricevute stesse; deriva dal fatto che sovente la presentazione della ricevuta bancaria alla banca consentiva la disponibilità di una linea di credito di importo pari al portafoglio presentato, anziché dilatare lo scoperto di conto corrente, che veniva poi recuperato gradualmente all'atto del pagamento da parte dei clienti.

Vi è un'ulteriore aspetto negativo, cioè il drastico ridimensionamento del sistema della procedura elettronica di incasso, che in questi ultimi anni ha trovato larga diffusione per i vantaggi che offre, sia sotto il profilo della sicurezza dei pagamenti, che sotto l'aspetto dell'assolvimento del tributo, in quanto le aziende e gli istituti di credito, che aderiscono a detto sistema, sono stati autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale e per conto delle imprese emittenti.

Infine sarà bene tenere conto che sono già stati individuati strumenti alternativi non onerosi a cui gli operatori economici sono indotti a ricorrere al fine di sottrarsi a questo ingiustificato aggravio, con il rischio che il maggior gettito che il provvedimento in esame tende ad assicurare venga vanificato. Infatti intendo fare riferimento alla possibilità di scegliere forme alternative di riscossione dei propri crediti, quali sono i sistemi offerti dalle casse di risparmio (il cosiddetto Cassatel), oppure quelli offerti dall'ABI (sistema chiamato RIBA), oppure dal sistema RIB, basati sul meccanismo di accredito-addebito diretto a valuta fissa, che non sono stati interessati dai recenti aumenti.

Alla luce di queste considerazioni e sicuro interprete del diffuso malcontento tra le categorie degli operatori, ho presentato un emendamento soppressivo del comma 5 dell'articolo 2; non mi opporrei qualora venisse accolto anche l'emendamento alternativo che avevo proposto, che prevede il raddoppio delle attuali tariffe di bollo vigenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

RUFFINO, f.f. relatore. La Commissione esprime parere contrario all'emendamento soppressivo, mentre esprime parere favorevole ad un emendamento alternativo, che prevede il raddoppio della tassa fiscale sulle ricevute bancarie. È pur vero che la Commissione bilancio ha dato parere negativo a questo emendamento...

PRESIDENTE. Mi scusi, dov'è questo emendamento alternativo? La Presidenza non lo ha ricevuto.

RUFFINO, *f.f. relatore*. È stato annunciato.

PRESIDENTE. È stato annunciato ma è sconosciuto e misterioso per ora. Deve essere presentato o dal relatore o dal Governo.

RUFFINO, *f.f. relatore*. Lo presenterò io. Come relatore presento l'emendamento alternativo che prevede il raddoppio delle tasse fiscali sulle ricevute bancarie.

Ho detto, signor Presidente, che la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario sui due emendamenti che già in sede di Commissione erano stati presentati. Sulla carta, infatti, queste due proposte di modifica prevedono una diminuzione delle entrate fiscali. È una diminuzione però che noi riteniamo soltanto formale. Se, infatti, le ricevute bancarie dovessero essere soggette ad un'imposta pari a cinque volte quella attuale avrebbero un onere fiscale del 20 per mille, di quasi due volte superiore cioè all'onere fiscale per le cambiali. Mi risulta che le aziende di credito e gli operatori economici medi e piccoli siano già corsi ai ripari e sostituiscano di fatto le ricevute bancarie attraverso una gestione vera e propria di crediti tra le aziende, gli istituti bancari e gli operatori economici. In questo modo, la previsione dell'entrata, stando la legge attuale, verrebbe vanificata da un intervento che è ritenuto eccessivamente vessatorio.

Proponendo dunque il raddoppio dell'imposta fiscale, lo Stato può prevedere un'entrata che sia rapportabile al doppio dell'entrata per l'anno 1986; se dovesse prevedere la quintuplicazione, noi vedremmo vanificata l'entrata. Sotto questo profilo pregherei dunque la Commissione bilancio di rivedere, sempre che l'emendamento venga accolto dall'Assemblea, la propria posizione.

PRESIDENTE. Avverto che è stato testè presentato il seguente emendamento:

Al comma 5, sostituire le parole: «sono quintuplicate» con le altre: «sono raddoppiate».

2.2

IL RELATORE

Invito in rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti 2.1 e 2.2.

* COLOMBO, *ministro del bilancio e della programmazione economica*. Qui c'è una valutazione che può essere discutibile quanto poteva esserlo la valutazione della norma precedente presentata dal Governo. È chiaro però che qualora l'emendamento venisse approvato, così come è avvenuto poc'anzi, occorrerebbe tener presente che le entrate debbono essere ripristinate con altra fonte nell'ambito del bilancio assestato 1987. Si apre, dunque, una procedura che io mi auguro possa facilmente essere portata a termine. In ogni caso si tratta, per quanto concerne l'emendamento 2.1, di nuove entrate e per il secondo 2.2 di accettare il ragionamento del relatore in base al quale se si raddoppia si ha un'entrata maggiore di quanto avverrebbe quintuplicando. In questo caso si vede che l'aritmetica, così come la concepiamo normalmente, non ha una validità e bisogna pertanto compiere delle altre valutazioni.

PRESIDENTE. Senatore Leonardi, mantiene l'emendamento 2.1?

LEONARDI. No, ritiro l'emendamento soppressivo e mi associo all'emendamento 2.2 che raddoppia, anzichè quintuplicarla, l'imposta di bollo e che accoglie una proposta che avevo avanzato in Commissione.

PRESIDENTE. Poichè sull'emendamento 2.2 occorre consentire alla 5ª Commissione di fornire le proprie indicazioni in ordine alla copertura finanziaria, la Presidenza ritiene di dover sospendere la discussione del disegno di legge n. 461.

ALIVERTI. Signor Presidente, ma perchè prima abbiamo votato e adesso invece non votiamo? Bisogna adottare lo stesso criterio!

PRESIDENTE. Non si può mettere ai voti l'emendamento 2.2 perchè la 5ª Commissione non ha ancora espresso il suo parere in merito.

ALIVERTI. Signor Presidente, prima, su un emendamento che praticamente diminuiva l'entrata, ci siamo pronunciati, l'Assemblea ha esposto il suo punto di vista. L'emendamento è stato approvato, talchè era stata anche annunciata la sospensione della discussione.

PRESIDENTE. Nel caso precedente, sull'emendamento 1.1, la 5ª Commissione aveva espresso il suo parere, mentre in questo caso, ripeto, non lo ha ancora fatto. Sono due condizioni diverse, senatore Aliverti. Di qui la necessità di sospendere la discussione su questo punto, in attesa del parere della Commissione bilancio. La discussione del disegno di legge n. 461 verrà ripresa al termine delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, anch'esse iscritte all'ordine del giorno della seduta odierna.

Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, recante finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonchè autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale» (548) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*;

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, recante interventi urgenti per Roma, Capitale della Repubblica» (550) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*;

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, recante interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali» (549) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*;

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, recante misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle

unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986, nonchè per il riplanamento dei debiti degli ex enti ospedalieri» (551) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine ad alcuni disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Il primo è il disegno di legge n. 548, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, recante finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonchè autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale».

Ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, relatore. Signor Presidente, con il decreto-legge n. 355 si dispongono finanziamenti integrativi per la copertura delle spese derivanti dagli accordi collettivi per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e di quello ordinario per la finanza locale, e si prevede altresì la corresponsione di anticipazioni al personale medesimo.

Questa normativa si è resa indispensabile per l'individuazione di alcune carenze nelle previsioni di spesa e risponde ad esigenze vere ed urgenti della pubblica amministrazione.

Sono queste le ragioni per cui, pur con alcune riserve sui sistemi di contabilità dello Stato, la 1ª Commissione permanente ha ritenuto sussistenti i requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione. Questo stesso giudizio chiedo, a nome della 1ª Commissione, All'assemblea.

TARAMELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Signor Presidente, siamo alla terza edizione di questo decreto-legge. L'Aula aveva già esaminato, anche nel merito, il provvedimento, prima dello scioglimento delle Camere. Noi avevamo allora riconosciuto la sussistenza dei presupposti di costituzionalità, e la riconfermiamo, anche se dobbiamo muovere due critiche.

La prima è che avevamo avvertito il Governo durante la discussione sulla legge finanziaria che le appostazioni erano del tutto inadeguate in relazione alla campagna contrattuale. Ci era stato risposto che invece erano sufficienti e che comunque in qualche modo si sarebbe fatto. Infatti, si è arrivati al decreto-legge.

La seconda osservazione, che mi auguro si sia risolta oggi nell'altro ramo del Parlamento, riguarda l'entità della quota riservata agli enti locali, perchè con questo decreto-legge si copre circa la metà dell'effettivo costo del contratto. Ci è stato detto che il Governo doveva presentare alla Camera un emendamento alla legge per la finanza locale per il 1987, per 1.000 miliardi di lire, che dovrebbero coprire il costo del contratto oltre ad altre esigenze di integrazione della finanza locale. Se così è, questo decreto-legge ha un

significato, altrimenti diventerebbe un decreto a copertura parziale e noi, quando discuteremo del merito, vedremo se sarà necessario ed opportuno presentare anche eventuali emendamenti.

Per quanto riguarda i presupposti, ne avevamo riconosciuto la sussistenza in altre occasioni e la riconfermiamo adesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, favorevoli alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il decreto-legge n. 355.

Sono approvate.

Segue il disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, recante interventi urgenti per Roma, Capitale della Repubblica» (550), già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PIERRI, relatore. Signor Presidente, il decreto-legge oggi all'esame ha la finalità importante di avviare la realizzazione di un programma organico di interventi per la soluzione dei problemi di Roma e per adeguare le condizioni della città al suo rango di capitale della Repubblica.

Nella scorsa legislatura, sulla base di varie proposte di legge, fu redatto un disegno di legge con la specifica finalità di pervenire alla predisposizione di uno strumento normativo capace di assicurare il coordinamento di interventi statali, regionali e provinciali, al fine di garantirne una rapida esecuzione.

In attesa che il Parlamento si pronunciasse sul disegno di legge, si rese necessario predisporre un intervento urgente, soprattutto di carattere finanziario, al fine di consentire al comune di Roma di iniziare ad operare per risolvere alcuni dei più urgenti problemi, quali la progettazione del sistema direzionale orientale, la cessione gratuita al comune di Roma dell'area dell'ex aeroporto di Centocelle, l'autorizzazione a contrarre mutui per complessivi 550 miliardi, assistiti dal contributo dello Stato nella misura del 90 per cento della rata di ammortamento, per provvedere al prolungamento della metropolitana linea A.

Fu adottato il decreto-legge n. 93 del marzo 1987, reiterato con il decreto-legge n. 190 e, successivamente, con il decreto-legge n. 283. Non essendo intervenuta la conversione in legge anche dell'ultimo decreto, si è resa necessaria nuovamente la sua reiterazione.

Il decreto-legge oggi al nostro esame è una rielaborazione e, nel contempo, anche l'anticipazione degli articoli 10, 11 e 12 del disegno di legge governativo.

Anche se si tratta di un provvedimento parziale e limitato, in quanto siamo consapevoli del fatto che Roma ha bisogno dell'atteso, generale ed organico programma pluriennale, con le relative ed adeguate procedure attuative di cui al citato disegno di legge del dicembre 1986, la 1ª Commissione ha ritenuto sussistenti i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Pertanto, a nome della Commissione, invito l'Assemblea ad esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti di costituzionalità per il decreto in esame.

VETERE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VETERE. Signor Presidente, abbiamo espresso in Commissione parere favorevole alla prosecuzione dell'*iter* di questo provvedimento, così come abbiamo fatto alla Camera dopo le modifiche intervenute in Commissione. E lo abbiamo fatto per una ragione che in qualche misura il relatore ha, volutamente o meno, ricordato: questo provvedimento è stato reiterato più volte, ma ciò è la conseguenza del fatto che per tutto il 1986 - e oggi posso dire per tutto il 1987 - le forze che hanno oggi la responsabilità della direzione del comune di Roma non hanno avuto la capacità di far funzionare la commissione per Roma capitale ed indicare per tempo quale utilizzazione poteva essere fatta del primo stanziamento adottato all'inizio dello scorso anno di 25 miliardi. È stato necessario un ulteriore provvedimento nel 1986 al fine di evitare che quei fondi non potessero più essere utilizzati nell'anno successivo. Questa situazione si è protratta fino a qualche giorno fa.

Nel corso del rifacimento successivo di questi provvedimenti il Governo aveva inteso inserire - mi riferisco in particolare ad un disegno di legge presentato dal Governo Fanfani ma anche ad altro del precedente Governo - delle norme che noi non potevamo in alcun modo consentire che fossero contenute in un provvedimento eccezionale come deve essere un decreto-legge. Infatti, la questione al nostro esame - quella di un programma per Roma capitale - ha bisogno di provvedimenti organici che devono affrontare questioni che non mi sembra si possa dire siano state affrontate con questo decreto-legge. Tuttavia, bisogna tenere presente che l'intento di questo decreto-legge è che non vadano persi gli stanziamenti - diventati poi di 30 miliardi - per una prima iniziale organizzazione del lavoro di progettazione della nuova direzionalità e di circa 400 per la prosecuzione ed il completamento della linea A della metropolitana nel tratto Ottaviano-Circonvallazione Cornelia. Per questa necessità esistono progetti esecutivi della precedente amministrazione che sono stati trasferiti a quella attuale. Se non vi fossero state queste ragioni, che sono urgenti appunto in rapporto ad una incapacità progettuale e di direzione alla quale abbiamo dovuto assistere, noi non avremmo potuto approvare nemmeno questo provvedimento la cui stesura è limitata.

Il ministro Tognoli, qui presente, ha dichiarato durante il dibattito che si è svolto alla Camera dei deputati - ed ha fatto bene - che in effetti è necessario adottare un provvedimento organico. Pur riservandoci di intervenire quando discuteremo nel merito questo provvedimento, e soprattutto quando affronteremo un progetto organico, devo fare subito qualche precisazione per evitare che possa sorgere in qualche misura un equivoco nel procedere in questa direzione. Ci rendiamo conto che è necessario un coordinamento per realizzare quest'iniziativa e che è necessario quindi che in qualche modo non si assista più a questo ripetersi di tempi morti ai quali abbiamo assistito negli anni precedenti, ma ciò non può avvenire con un intervento surrettizio da parte di un'autorità che non riconosca al consiglio comunale il ruolo principale nella pianificazione e nella destinazione di aree nell'ambito del territorio comunale. Per la verità è stata fatta una correzione all'articolo 1 che sottolinea questa funzione primaria del comune rispetto alla formulazione precedente. Manca, però, in

questa stesura una delle condizioni che era stata posta quando è stata presa in considerazione all'inizio del 1982 la questione relativa ai problemi di Roma capitale. Dal colloquio che successivamente si ebbe tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il rappresentante dell'amministrazione comunale una delle due condizioni era che queste questioni fossero affrontate nell'ambito di un programma coordinato da parte di tutte le istituzioni che agiscono sul territorio (Stato, regione, provincia e comune) allo scopo poi di chiamare ad intervenire anche il capitale privato, ma sulla base dei progetti indicati dagli organi pubblici. Di ciò non vi è traccia. È vero che tale condizione non doveva essere necessariamente contenuta nel decreto-legge oggi al nostro esame, ma desidero sottolineare, a futura memoria, che oggi non ve n'è traccia. Inoltre, signor Ministro - e mi rivolgo direttamente a lei - era stata posta una seconda condizione nella cui realizzazione vedo molta incertezza. Roma capitale non è un problema che può appartenere ad una forza politica e nemmeno ad un Governo; è una questione che appartiene al paese e coinvolge necessariamente un rapporto non solo dei livelli istituzionali, ma anche delle forze democratiche che hanno responsabilità nella costruzione del nostro Stato democratico e nel volerlo dirigere. Mi è sembrato negli ultimi tempi che invece questa questione fosse piegata strumentalmente a esigenze, anche propagandistiche, di parte. Per questa via non credo che faremo dei passi avanti.

Ma, ripeto, avremo modo di parlare di questi problemi quando discuteremo di un disegno di legge organico al quale è necessario andare: e, in proposito, noi comunisti alla Camera - ma lo faremo anche al Senato - abbiamo già assunto questa iniziativa.

Si tratta di mantenere fermo il caposaldo della unità delle forze democratiche e dell'intesa programmatica dei diversi livelli istituzionali che hanno responsabilità nei confronti della capitale del paese. Ma non si risolveranno i problemi della Capitale, onorevole Ministro, nè le di difficoltà che nelle grandi aree urbane si vanno presentando, se non sarà rispettata la condizione appunto di una unità di coloro che hanno responsabilità nella direzione pubblica, non credo che faremo passi avanti.

Se questo decreto vuole essere, per così dire, un tentativo di mettere il treno sul binario giusto, come ci siamo sforzati di fare nel 1982, nel 1983, nel 1984, nel 1985, anche prendendo noi comunisti l'iniziativa di una discussione in Parlamento, allora io credo che potremo procedere. Se questo non avverrà, io non credo, signor Ministro, che andremo molto lontano e questo non sarebbe un bene per il paese e tanto meno lo sarebbe per la capitale della Repubblica.

TOGNOLI, *ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane.*
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TOGNOLI, *ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane.*
Onorevoli senatori, spenderò pochissime parole per ringraziare il relatore per le valutazioni espresse e la Commissione per l'orientamento che qui si è manifestato e poi per sottolineare come il Governo abbia insistito nella reiterazione esclusivamente per le ragioni di urgenza che sono state prima sottolineate dal relatore. Avremmo preferito presentare a Camera e Senato

un disegno di legge organico per affrontare i problemi di Roma capitale, ma ci è sembrato anche, contemporaneamente, giusto ripresentare questo decreto che consente di risolvere a breve scadenza alcuni problemi particolarmente acuti.

Il primo di questi è stato ricordato dal relatore e dal senatore Vetere e riguarda l'avvio della progettazione per il sistema direzionale orientale insieme alla cessione gratuita dell'area di Centocelle al comune di Roma, fatto questo, particolarmente importante; il secondo riguarda la possibilità per il comune di Roma di accedere a un mutuo di 550 miliardi, per il 90 per cento a carico dello Stato, per il prolungamento della linea metropolitana A.

Queste sono le sole ragioni che ci hanno spinto a reiterare il decreto. E desidero ripetere qui l'impegno assunto di fronte alla Camera dei deputati per la presentazione, nelle prossime settimane, di un disegno di legge che affronti complessivamente i problemi di Roma capitale e consenta al Parlamento di valutarne organicamente la portata.

Sulle questioni che sono state sollevate dal senatore Vetere nel suo intervento avrò modo di intervenire ancora quando - mi auguro tra qualche giorno - ritorneremo su questo decreto.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, favorevoli alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il decreto-legge n. 380.

Sono approvate.

Segue il disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, recante interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali» (549), già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

GUZZETTI, relatore. Signor Presidente, debbo riferire al Senato del parere favorevole, molto sofferto, espresso dalla 1^a Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 78, comma terzo, del Regolamento.

La sofferenza proviene innanzitutto dal fatto che si reitera per la quarta volta un provvedimento molto importante che tende ad utilizzare le risorse che, con lodevole sensibilità, il Parlamento ha stanziato in questi anni, in particolare con la legge finanziaria 1987, per il recupero del patrimonio immobiliare culturale del nostro paese e per interventi su immobili destinati a musei, archivi e biblioteche.

Sussistono i presupposti di urgenza per l'utilizzo dei 620 miliardi di lire che sono stati stanziati per questi interventi di recupero e di salvaguardia, nonché per misure di adeguamento delle norme anticendio e di recupero di questo patrimonio, anche con la realizzazione di strutture di carattere tecnologico.

Le perplessità della 1^a Commissione, che vengono superate solo per l'imminente scadenza del termine di decadenza di questo provvedimento,

attengono a quella parte che riguarda la destinazione di risorse per manifestazioni di carattere culturale, forse molto importanti - non lo sappiamo -, ma che, a nostro avviso, hanno una scarsa rilevanza circa i requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione.

Dobbiamo dire che questo disagio è stato aggravato dalla Camera dei deputati che, per la sua parte, ha ulteriormente allargato gli interventi, fino a formulare il quarto comma dell'articolo 4 sul quale ci siamo a lungo soffermati in Commissione. È previsto un intervento, definito in Commissione «innominato»; si stanziava un fondo da destinare ad iniziative di carattere culturale non meglio definite, mentre per altri interventi (la celebrazione del XXX anniversario della costituzione del Festival dei Due Mondi o il 250° anniversario del Teatro San Carlo di Napoli, o ulteriori provvidenze indicate al terzo comma dell'articolo 4) vi è almeno la finalizzazione dell'intervento.

Purtroppo, dobbiamo rammaricarci che ormai non vi è più limite alla decretazione d'urgenza e all'includere in questi provvedimenti le normative più disparate e, per certi aspetti, anche le più contraddittorie. Noi non possiamo non richiamare ancora una volta l'opportunità e quindi la sensibilità del Governo perchè questi provvedimenti siano almeno mirati con decreti che abbiano un unico oggetto, consentendo così alla 1ª Commissione permanente di svolgere la propria funzione senza subire la pressione giuridica e psicologica della scadenza del termine di decadenza nell'esprimere il parere sulla sussistenza dei requisiti. Se non vi fosse l'imminenza del termine di decadenza, certamente la nostra Commissione si sarebbe espressa in modo diverso da quello proposto su gran parte dell'articolato del provvedimento ora la nostro esame.

Speriamo che questo serva almeno per il futuro, raccomandando al Governo per la sua parte ma anche al Parlamento per la propria che non pongano più in una condizione di così grande imbarazzo sul piano della legittimità costituzionale la 1ª Commissione permanente quando deve esprimere una parere di costituzionalità sull'esistenza dei presupposti ex articolo 77 della Costituzione.

Detto questo e salvaguardata, se così si può dire, la nostra coscienza, invitiamo l'Aula a votare a favore della sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza.

FRANCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi esprimiamo parere favorevole sui presupposti di costituzionalità del provvedimento recante interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti a sostegno delle attività culturali.

Dico subito però che lo facciamo con non poche perplessità che discendono dal poco tempo messo a disposizione e soprattutto dal fatto che il decreto investe una problematica vasta, diffusa ed eterogenea.

Desidero quindi rilevare che questa non è materia che possa essere normata con decreto, e su questo punto sono d'accordo con il collega Guzzetti. Il Governo aveva il dovere di presentare una legge ordinaria; non l'ha fatto e qui risiede la sua inadempienza, la sua responsabilità. Altro che

urgenza! Siamo di fronte ad una necessità procurata, ad una urgenza imposta, e così non è possibile continuare. Il Governo con tale atteggiamento e con tale condotta mortifica, esautora ed umilia il Parlamento.

Per quel che riguarda il merito, come ricordava anche il relatore, ritengo che il provvedimento sia disorganico, muovendosi al di fuori di ogni schema di programmazione; suscita inoltre grandi preoccupazioni l'inserimento dei primi cinque commi dell'articolo 4 per la indeterminatezza della finalità della spesa, e soprattutto per la mancata individuazione di parametri certi e trasparenti.

Ci auguriamo che il Governo voglia abbandonare questa strada della decretazione di urgenza: soltanto così - ne siamo certi - si potrà restituire al Parlamento il ruolo e la funzione che gli sono propri (*Applausi dall'estrema sinistra*).

VIZZINI, *ministro dei beni culturali e ambientali*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VIZZINI, *ministro dei beni culturali e ambientali*. Signor Presidente, onorevoli senatori, in ordine alle osservazioni mosse dalla Commissione affari costituzionali, vorrei rilevare che il provvedimento - così come presentato dal Governo - non comprendeva le norme su cui si è giustamente appuntata la attenzione della 1ª Commissione del Senato. Devo rilevare che si tratta di emendamenti approvati prima dal comitato ristretto, e poi dalla Commissione e dall'Aula della Camera dei deputati nel corso della prima lettura del provvedimento.

Il punto 4 dell'articolo 4, sostanzialmente, non stabilisce altro che l'utilizzazione di un fondo previsto per il sostegno alle attività culturali, prevedendo una serie di condizioni affinché esso possa essere concretamente e completamente speso. Per rispondere all'osservazione mossa dalla Commissione, vorrei dire che l'esigenza della reiterazione nasceva dal fatto che vi è una normativa antincendio che entra in vigore il primo gennaio dell'anno prossimo, in ordine alla quale dobbiamo compiere una serie di adempimenti; in caso contrario si arriverebbe alla chiusura di molte parti del nostro patrimonio storico, artistico e monumentale.

Vorrei rassicurare il senatore Guzzetti e gli onorevoli senatori componenti la 1ª Commissione in ordine al punto 4, dicendo sin da ora che il Governo è disponibile ad impegnarsi ad inviare preventivamente in Parlamento un elenco delle eventuali iniziative che venissero finanziate con questi due miliardi e mezzo, pronto a discutere e ad ascoltare anche le raccomandazioni che il Parlamento vorrà fare.

Presidenza del presidente SPADOLINI

(Segue VIZZINI, *ministro dei beni culturali e ambientali*). D'altronde il fondo che è stato utilizzato si riferiva al sostegno di attività culturali e la Camera - stabilendo le condizioni del particolare prestigio culturale, che si

trattasse di fondazioni o enti che abbiano il patrocinio del Presidente della Repubblica e il contributo finanziario delle regioni - ha ritenuto si potesse delimitare il campo di iniziativa.

Pur non di meno, indipendentemente da questo, valutando le preoccupazioni espresse dal Senato, ribadisco che il Governo prima di procedere alla erogazione di questi contributi, trasmetterà l'elenco di una proposta ai due rami del Parlamento, affinché ne possa essere fatta una valutazione anche nel merito.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, favorevoli alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il decreto-legge n. 371.

Sono approvate.

Segue il disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, recante misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986, nonché per il ripianamento dei debiti degli *ex* enti ospedalieri» (551), già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* **ELIA, relatore.** Signor Presidente, colleghi senatori, la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole circa l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione, in ordine alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, recante misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986, nonché per il ripianamento dei debiti degli *ex* enti ospedalieri.

La Commissione ha rilevato come si ripetano questi errori di calcolo, o questa mancata corretta previsione, anche in misura quantitativamente rilevante, circa la spesa sanitaria. Tuttavia ha riconosciuto (malgrado questo rammarico perchè non si è tenuto sufficientemente conto di leggi votate, anche di recente, nel 1985, per impedire tali scostamenti) l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 77, perchè la situazione, specialmente dei creditori degli enti ospedalieri e delle unità sanitarie locali, dà luogo ad aspetti particolarmente gravi. Infatti, in sede giurisdizionale, fra l'altro, vengono calcolati interessi non meramente moratori, come un tempo, circa codesti debiti degli enti ospedalieri e delle unità sanitarie locali.

Si impone, sia pure malgrado tutto ciò che abbiamo detto, la necessità di far fronte, con estrema urgenza, a queste situazioni che, tra l'altro, tornano a ripeterlo, provocano procedimenti molto delicati sul piano giurisdizionale, arrivando fino al pignoramento dei beni di questi enti.

Per tali ragioni la Commissione ha ritenuto che non si possa fare a meno di acquisire l'esistenza di questi requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione.

TARAMELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. In considerazione della data in cui discutiamo questo provvedimento, sarebbe forse utile prevedere nel titolo del decreto nonché nelle disposizioni in esso contenute che assieme al ripiano dei disavanzi 1985-1986 sia compreso anche il 1987. Il primo decreto portava, infatti, la data del 21 marzo mentre ora siamo alla fine di ottobre e sarebbe quindi il caso di estendere tali disposizioni anche all'anno in corso. Anche nel 1987, infatti, ci sarà un buco da coprire.

Colgo altresì l'occasione per chiedere che anche in questo caso non si faccia confusione, come è avvenuto in passato. Che ci sia l'esigenza di arrivare ad una riforma e ad un aggiustamento della legge sanitaria mi pare indubbio, non si può però parlare di sperperi da parte delle USL nè chiedere alle regioni di coprire disavanzi che non sono affatto determinati da «splafondamenti» ma dal fatto che regolarmente nelle leggi finanziarie si sottostima il reale bisogno. Non è qualcosa di cui ci si accorge dopo. Regolarmente per il 1985, il 1986, il 1987, e avverrà anche per il 1988, si è dimostrato che si stanziavano meno fondi di quelli effettivamente necessari. Non bisogna ritenere dunque che stiamo provvedendo ad un aggiustamento reso necessario dagli sperperi, bisogna invece fare delle previsioni giuste e poi si può pretendere, attraverso dei controlli, che le previsioni siano rispettate.

Noi riteniamo dunque che sia giusto rimediare alle ingiustizie compiute negli anni 1985 e 1986 a causa di un'errata previsione e facciamo anzi presente che tale rimedio giunge con grave ritardo dopo che le unità sanitarie locali, le regioni e gli stessi cittadini (non dimentichiamo infatti che in alcuni casi è stata sospesa l'erogazione dei farmaci perchè le farmacie non vengono pagate) hanno affrontato gravi difficoltà.

Confermiamo dunque il nostro voto favorevole; ho ritenuto però giusto esporne le motivazioni, affinché non si creda che in qualche modo si vanno a sanare i pasticci compiuti nella gestione di un servizio così rilevante e si sappia invece che si tratta di sanare previsioni volutamente errate contenute nelle leggi finanziarie degli anni precedenti. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo conferma quanto sostenuto dal relatore, presidente Elia, aggiungendo che si può senz'altro accogliere questa esigenza di andare ad una inversione di tendenza per quanto attiene l'accertamento del fabbisogno rendendo, possibilmente, non più necessari i ripiani ai quali stiamo adesso provvedendo. Credo si possa affermare che, per quanto riguarda la sanità, il disegno di legge finanziaria di quest'anno si stia muovendo verso un'inversione di tendenza unitamente a quanto avviene per altri provvedimenti del nostro Ministero. Qui però stiamo parlando di un problema risalente agli anni 1985-1986 che è indiscutibilmente urgente e necessario risolvere presto.

Occorre poi tener conto, fra l'altro, che con questo decreto si tende anche ad accertare la dinamica dei bilanci delle unità sanitarie locali per verificare la fondatezza degli impegni assunti, specie se hanno dato luogo a

disavanzi che occorre ripianare. A fronte, infatti, della riconoscenza dei debiti, è necessario fissare i meccanismi per finanziare il ripiano dei disavanzi mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti, con oneri per lo Stato per quanto riguarda l'ammortamento.

A proposito dell'urgenza poi, a quanto è stato detto credo valga la pena di aggiungere che, nell'ambito degli oneri ripianabili, sono compresi quelli afferenti alle convenzioni stipulate con i sanitari liberi professionisti nonché gli oneri relativi all'applicazione del contratto di lavoro del personale delle unità sanitarie locali relativamente agli anni 1985 e 1986.

L'urgenza di garantire i finanziamenti connessi a tali provvedimenti è di tutta evidenza necessaria per la funzionalità del servizio sanitario nazionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, favorevoli alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il decreto-legge n. 382.

Sono approvate.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha deciso di inserire nel calendario della corrente settimana i disegni di legge nn. 548, 549, 550 e 551, nonché i disegni di legge sulla finanza locale, sulla GEPI ed - eventualmente - sugli aumenti ai militari, sempre che questi ultimi siano trasmessi in tempo utile dalla Camera dei deputati.

I presupposti di costituzionalità sul disegno di legge sulla finanza locale verranno discussi in Assemblea nella giornata di domani, ed il merito nella giornata di giovedì, sempre in relazione ai tempi di trasmissione da parte della Camera dei deputati.

La seduta di venerdì potrà protrarsi sino alla conclusione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 461

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 461. Per dare modo alla 5ª Commissione di pronunciarsi sulle conseguenze finanziarie dell'approvazione dell'emendamento 1.1 presentato dal relatore all'articolo 1 del decreto-legge n. 391, nonché di esprimere il parere sull'emendamento 2.2 del relatore, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 19,30, è ripresa alle ore 20,05).

Invito il relatore, senatore Ruffino, a comunicare il parere della 5ª Commissione permanente sulle questioni di cui è stata investita.

RUFFINO, f.f. relatore. Signor Presidente, onorevoli senatori, si è conclusa testè la riunione della 5ª Commissione permanente che dovrebbe far pervenire un parere compiuto e definitivo. Posso anticipare, per quanto

riguarda l'emendamento 2.2 relativo alle ricevute bancarie (le quali in base al testo dell'emendamento dovrebbero venire soltanto raddoppiate anziché quintuplicate) che la Commissione bilancio ha espresso una positiva valutazione ed ha ritenuto che l'onere fiscale della quintuplicazione potesse vanificare in definitiva le entrate previste in bilancio. Signor Presidente, vi sono state dotte discussioni; si è addirittura parlato di una curva di Laffer di cui ignoro il concetto. Comunque, in sostanza, la 5ª Commissione permanente ha espresso un parere positivo.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.1 già approvato dall'Assemblea, che riduce l'imposta sul GPL, la 5ª Commissione permanente ha confermato parere contrario in quanto il Governo dovrebbe trovarne la copertura. Infatti, in questo caso, le entrate diminuiscono, sia pure in misura modesta, di 5 miliardi per l'anno 1987 e di 20 miliardi per il 1988.

In considerazione del fatto che il parere deve ancora pervenire e che il Governo deve rimodulare il settore delle entrate e delle spese, prego il signor Presidente di voler rinviare la discussione alla seduta di domani.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, forse il senatore Ruffino dovrebbe precisare che la 5ª Commissione, alla riunione della quale ho preso parte anch'io, ha espresso unanimemente parere contrario nei confronti dell'emendamento 1.1 relativo al GPL, parere che non ha richiesto altra particolare motivazione se non quella della carenza di copertura.

Per quanto riguarda, invece, l'emendamento 2.2 relativo al passaggio dalla quintuplicazione alla duplicazione della tassa relativa alle ricevute bancarie, la valutazione espressa dalla 5ª Commissione permanente è stata di verosimile invarianza del gettito sulla base dei diversi comportamenti degli operatori in relazione ai due valori.

Pertanto, ai fini dei nostri lavori, il parere espresso dalla Commissione bilancio è questo e l'opinione del Governo è conforme ai due pareri espressi. Quindi dichiarandomi d'accordo sia con il giudizio negativo sull'emendamento relativo al GPL, sia con l'accettazione dell'emendamento 2.2, ritengo che non sia necessario attendere il parere definitivo della 5ª Commissione.

RUFFINO, *f.f. relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO, *f.f. relatore*. Signor Presidente, ho detto chiaramente che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere negativo sull'emendamento sull'imposta fiscale del GPL. Ad avviso del relatore, poichè vi era stata una precisa valutazione favorevole, da parte del Governo, all'emendamento che riduceva l'imposta fiscale, credo che, indipendentemente dal contrasto che ci può essere a livello di Governo, la questione deve essere chiarita possibilmente domani nell'ambito del Governo, per le determinazioni che l'Assemblea vorrà adottare sul punto.

Credo quindi che questa richiesta di aggiornamento della seduta e di rinvio a domani della discussione risponda ad una esigenza innanzitutto connessa al fatto che io ho espresso un parere verbale della 5ª Commissione la quale credo lo stia elaborando per iscritto, come richiesto: quindi attendiamo ancora il parere scritto per valutare la questione sotto tutti i riflessi, tenendo conto peraltro che il rappresentante del Governo, sull'emendamento 1.1, aveva espresso parere favorevole e tenendo conto che l'Aula, su quello stesso emendamento, ha già votato in modo favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo sembra dunque esprimere riserve sull'emendamento 1.1, mentre per il relatore l'emendamento, a certe condizioni, può accogliersi: se ho capito bene, questa è la situazione. (*Commenti*).

Allora, in queste condizioni, dato che noi non abbiamo ancora chiamato Pirandello in quest'Aula, mi sembra opportuno rinviare a domani il seguito della discussione, in modo che Governo e maggioranza possano mettersi d'accordo. (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra*).

LAMA. Ma abbiamo già votato!

BEORCHIA. L'emendamento è stato già approvato! (*Commenti del senatore Cannata*).

PRESIDENTE. L'Assemblea ha espresso un voto, il quale rimane valido allo stato degli atti, però qui c'è un problema di copertura che non è stato risolto: se lei ha capito e ha risolto il problema, senatore Cannata...

MANCIA. L'emendamento non era a nome della Commissione, ma a nome del relatore.

PRESIDENTE. Il relatore esprime solo se stesso, se ho compreso bene, non la Commissione: anche questa è una innovazione istituzionale! (*Commenti del senatore Mancia*).

Comunque il rinvio del seguito della discussione alla seduta di domani

non pregiudica nessuno dei diritti dell'Assemblea, ma dà soltanto ai senatori tempo per orientarsi, il che nelle attuali condizioni mi sembra in primo luogo una decisione di buon senso.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poichè i disegni di legge n. 496 sui tributi soppressi e nn. 515 e 517 sui prodotti pretroliferi, previsti dal calendario dei lavori per la corrente settimana, riguardano tutti materia di competenza della 6ª Commissione permanente, propongo che tali provvedimenti siano esaminati nell'ordine che ho indicato in apertura della seduta di domani, dopo il chiarimento sulla questione testè rinviata relativa al disegno di legge n. 461.

Il disegno di legge n. 497 sullo smaltimento dei rifiuti sarà quindi discusso subito dopo il disegno di legge n. 517.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

(VENTURI, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna).

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 21 ottobre 1987

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 21 ottobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 16,30 e la seconda alle ore 21, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari, nonchè istituzione di una addizionale straordinaria all'imposta sul valore aggiunto e variazioni della misura di taluni versamenti di acconto ai fini delle imposte sui redditi (461).

II. Discussione dei disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, recante misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonchè per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio (496) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 settembre 1987, n. 365, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi (515) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 383, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi (517) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti (497) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, recante misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 (516) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, recante finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonchè autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale (548) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, recante interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali (549) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, recante interventi urgenti per Roma, Capitale della Repubblica (550) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, recante misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986, nonchè per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri (551) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia (446).

Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 1987, n. 394, recante norme in materia di composizione delle corti di assise e degli altri uffici giudiziari (467).

La seduta è tolta (ore 20,15).

Allegato alla seduta n. 25**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

In data 19 ottobre 1987, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro di grazia e giustizia:

«Distacco dal comune di Calceranica al Lago dal mandamento della pretura di Borgo Valsugana ed aggregazione dello stesso al mandamento della pretura di Pergine Valsugana» (555);

«Disciplina dell'assunzione del personale della carriera ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia addetto al servizio automezzi» (556);

dal Ministro della difesa:

«Norme per il riordinamento della struttura militare centrale e periferica della Difesa» (557).

In data 16 ottobre 1987, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

MANCINO, SARTORI, NIEDDU, SALERNO, D'AMELIO, AZZARÀ, PINTO, ANGELONI, TOTH, CUMINETTI, ROSATI, COVIELLO, FONTANA Elio e SALVI. - «Nuove norme per miglioramenti e perequazione dei trattamenti pensionistici» (543);

RUFFINO, COVIELLO, PINTO e SALERNO. - «Norme in materia di assunzioni del personale civile dello Stato e degli enti pubblici» (544);

ANGELONI, FAVILLA, RUMOR, CONDORELLI, SARTORI, EMO CAPODILISTA, TOTH, CUMINETTI, GRASSI BERTAZZI, TAGLIAMONTE, NIEDDU, MICOLINI e GIAGU DEMARTINI. - «Provvedimenti per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della comunità atlantica» (545);

PINTO, ZECCHINO, COVIELLO e GIAGU DEMARTINI. - «Istituzione del servizio scolastico di prevenzione tossicologica» (546);

RUFFINO, MORA, COVELLO, COVIELLO, PINTO, SALERNO, CAPPUZZO e GIAGU DEMARTINI. - «Disposizioni particolari per le cooperative edilizie con contributo dello Stato» (547);

IANNI, SALERNO, SANTALCO, BOGGIO, AZZARÀ, SARTORI, DONATO, RUFFINO, NIEDDU, COVELLO, PERINA e PERUGINI. - «Istituzione del collegio dei depositari di medicinali» (552);

PECCHIOI, GAROFALO, MESORACA, TRIPODI e ALBERTI. - «Interventi a favore della Calabria» (553);

DE GIUSEPPE, MANCINO, VITALONE, D'AMELIO, GALLO, SALERNO, PINTO, MAZZOLA, COVIELLO, COVELLO e CAPPUZZO. - «Divieto di utilizzazione delle delazioni anonime» (554).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede deliberante:

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

«Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali» (508), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 9ª, della 11ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

In data 16 ottobre 1987, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, recante finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonché autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale» (548) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª e della 12ª Commissione.

La 1ª Commissione permanente, udito il parere della 5ª Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta del 20 ottobre 1987, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, recante interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali» (549) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previo parere della 5ª Commissione.

La 1ª Commissione permanente, udito il parere della 7ª Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta del 20 ottobre 1987, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, recante interventi urgenti per Roma, Capitale della Repubblica» (550) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 4ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

La 1ª Commissione permanente, udito il parere della 8ª Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta del 20 ottobre 1987, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, recante misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986, nonché per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri» (551) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

La 1ª Commissione permanente, udito il parere della 12ª Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta del 20 ottobre 1987, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Il disegno di legge: MICOLINI ed altri. - «Norme in materia di lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie degli animali» (123), già assegnato in sede referente alla 12ª Commissione permanente - è stato deferito in sede deliberante, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 508.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), in data 17 ottobre 1987, il senatore De Cinque ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari, nonché istituzione di una addizionale straordinaria all'imposta sul valore aggiunto e variazione della misura di taluni versamenti di acconto ai fini delle imposte sui redditi» (461).

A nome della 4ª Commissione permanente (Difesa), in data 19 ottobre 1987, il senatore Butini ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 388, recante norme in materia di copertura finanziaria delle spese relative alle operazioni di tutela del naviglio di bandiera e di sminamento nelle acque del Golfo Persico» (448).

Governo, richiesta di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro della marina mercantile ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del contrammiraglio (CP) Leonardo Fontana a Presidente dell'Ente autonomo del Porto di Savona (n. 6).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata deferita alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni).

Il Ministro della marina mercantile ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Mario Fasino a Presidente dell'Ente autonomo del Porto di Palermo (n. 7).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata deferita alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni).

Governmento, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del dott. Onofrio Introna a membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo Fiera del Levante con sede in Bari.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).

Il Ministro della difesa, con lettera in data 15 ottobre 1987, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nel 1986 dalla Lega navale italiana, con allegati il bilancio consuntivo per il 1986 e il bilancio preventivo per il 1987, nonché la pianta organica del personale del predetto ente.

La documentazione anzidetta sarà inviata alla 4ª Commissione permanente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 16 ottobre 1987, ha altresì trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nel 1986 dall'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale, con allegati il conto consuntivo per il 1986 e il bilancio preventivo per il 1987.

La documentazione anzidetta sarà inviata alla 4ª Commissione permanente.

Interrogazioni, annuncio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 6.

Interpellanze

LIBERTINI, BAIARDI, NESPOLO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Alla Lancia di Chivasso da tempo è in atto, da parte della direzione aziendale, una azione repressiva che mira a staccare i lavoratori dal sindacato, ad indurli a rinunciare ai propri diritti ed a restaurare in fabbrica un clima di autoritarismo.

Questa azione viene portata avanti con una miscela di atteggiamenti e di misure. Ai lavoratori si fanno balenare la promessa di assunzione dei figli, l'elargizione di un salario addizionale discrezionale, un miglioramento della condizione di lavoro, il condono di provvedimenti disciplinari, in cambio di un distacco dalle organizzazioni sindacali e di una resa incondizionata ai poteri discrezionali della direzione aziendale. Nello stesso tempo si operano misure repressive di vario tipo.

I lavoratori invalidi che non riescono a effettuare la produzione richiesta sono soggetti a continui richiami e provvedimenti disciplinari, nonostante per essi le cartelle cliniche accertino il grado di inidoneità e di invalidità; molti di essi sono inviati alla produzione nelle linee di montaggio. Per il sindacato non vi è, a questo proposito, alcun riferimento all'interno della fabbrica, in termini sia legali che contrattuali e i lavoratori contestano legittimamente il preteso ruolo imparziale del medico d'azienda che, in realtà, ha con l'azienda stessa un rapporto di lavoro subordinato.

Accade anche che lavoratori che si sono infortunati in fabbrica vengano avviati, anziché al pronto soccorso dell'ospedale di Chivasso, alle strutture aziendali (ex-Malfa di Via Marocchetti, in Torino) e i lavoratori che insistono per adire alle strutture pubbliche vengano sottoposti a pressioni o accusati di non aver posto sufficiente attenzione nello svolgimento delle loro mansioni.

Ripetutamente gli interpellanti sono venuti a conoscenza di testimonianze di lavoratori - sulle quali il clima di paura che regna in fabbrica fa calare il velo dell'anonimato - ai quali sono state fatte medicazioni all'interno della fabbrica omettendo la denuncia all'INAIL.

Infine, una pressione assai forte viene esercitata in tutti i casi di malattia, attraverso ripetuti controlli fiscali, che avvengono anche al di fuori dei modi prescritti; accade che a volte, anche quando l'INPS riconosce giustificata l'assenza del lavoratore dal proprio domicilio, l'azienda intervenga con provvedimenti disciplinari. Spesso l'azienda surroga gli enti pubblici preposti a decidere sulla trattenuta salariale. Vi sono inoltre lavoratori che, assenti in modo ingiustificato dal proprio domicilio per la visita fiscale, sono stati colpiti da doppia sanzione, avendo l'azienda ripetuto la trattenuta salariale già decisa in altra sede. E quando il lavoratore presenta giustificazioni regolari per gli enti a ciò preposti, l'azienda applica in alcuni casi egualmente provvedimenti disciplinari di varia natura (da un'ora a tre ore, oppure giorni di sospensione).

In questo quadro si comprende come il ruolo e le funzioni dei delegati siano svuotati e che essi siano sostituiti dai cosiddetti RePo (responsabili sindacali della direzione a livello di officina) con la determinazione di anomale relazioni industriali.

Gli interpellanti rilevano che la situazione alla Lancia di Chivasso, come risultato non solo dei singoli episodi, ma dell'ambiente e del clima politico-sociale che si è instaurato in fabbrica, ricorda i peggiori momenti FIAT degli anni Cinquanta, in contrasto con i diritti dei lavoratori e dei cittadini sanciti nella Costituzione e nelle leggi dello Stato.

Pertanto, avendo presenti le difficoltà di accertamento dei singoli fatti proprio per tale atmosfera di timore e di intimidazione, si chiede di sapere se il Governo intende assumere direttamente iniziative volte ad accertare la situazione denunciata e riferirne in Parlamento.

Interrogazioni

IMPOSIMATO. - *Ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero.* - Premesso:

che il rapimento dei tre tecnici italiani sarebbe avvenuto già dalla metà del mese di settembre 1987 per rappresaglia da parte dei curdi al sostegno dato dal Governo italiano al regime di Saddam Hussein attraverso la fornitura di armi convenzionali, chimiche e batteriologiche;

che da fonte ufficiale lo stesso rapimento sarebbe legato anche all'invio di navi italiane nel golfo Persico;

che non possono escludersi ma, anzi, sono da ritenere possibili altre azioni terroristiche, non solo sul nostro territorio, ma anche contro cittadini italiani residenti all'estero e privi di qualsiasi protezione, da parte delle organizzazioni terroristiche che sostengono alcuni dei paesi in conflitto nel golfo Persico;

che il persistere delle esportazioni, per via diretta o indiretta, di armi o sistemi d'arma verso uno dei paesi in conflitto nel Medio Oriente, nonostante i maggiori controlli, espone le navi italiane nel golfo Persico al pericolo di rappresaglie,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) se sia vero che, anche dopo il cosiddetto decreto Formica del 1986, vi sia stata esportazione di armi italiane all'Iraq e all'Iran;

b) quali armi siano state esportate ai paesi in conflitto nel Medio Oriente e se vi sia stata esportazione di generatori elettrici all'Iran da destinare alla creazione di due centri nucleari;

c) se siano state adottate misure per la protezione dei cittadini italiani residenti all'estero e, in particolare, di quelli che lavorano nei paesi in conflitto nel Medio Oriente;

d) se siano state assunte opportune iniziative verso i paesi del golfo Persico affinché la sicurezza delle nostre navi mercantili sia garantita da intese diplomatiche e non da iniziative militari.

(3-00133)

FIORI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* - In relazione al drammatico evolversi della situazione nel golfo Persico, a seguito dell'attacco subito da una petroliera battente bandiera statunitense e della successiva rappresaglia condotta dalla marina da guerra americana contro due piattaforme petrolifere iraniane, l'interrogante chiede di sapere:

1) se le autorità degli Stati Uniti abbiano preventivamente informato le autorità italiane dei tempi e dei modi della rappresaglia che le forze navali americane si apprestavano a compiere;

2) se, di conseguenza, le autorità civili e militari italiane abbiano potuto impartire alle unità in navigazione nel Golfo le disposizioni necessarie ad evitare ogni rischio di coinvolgimento in eventi bellici;

3) se il Governo italiano abbia trasmesso al Governo degli Stati Uniti il proprio fermo disaccordo per l'azione di rappresaglia che, al di là delle specifiche responsabilità iraniane, può solo inasprire la tensione nella regione del Golfo, rischiando di provocare il coinvolgimento diretto dei paesi occidentali presenti con proprie unità militari nella guerra tra Iran e Iraq;

4) se il Governo, alla luce della nuova situazione che si è determinata, intenda riconsiderare la decisione di mantenere nel golfo Persico una squadra navale che può ora apparire oggettivamente schierata con una delle parti in conflitto, con tutti i rischi che ne conseguono per lo stesso naviglio commerciale italiano.

(3-00134)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BERNARDI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Per conoscere la dinamica e le cause del disastro aereo verificatosi giovedì 15 ottobre, con il precipitare al suolo dell'ATR 42 «Città di Verona» dell'ATI, in volo per Colonia, con 34 passeggeri a bordo.

(4-00509)

CARTA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Per sapere se sia a conoscenza del grave stato di disagio determinato dalla decisione adottata dall'INPS di sospendere i pagamenti ai pensionati civili che abbiano raggiunto il sessantacinquesimo anno di età e quali provvedimenti si intenda adottare con urgenza per evitare che, in una materia così delicata, si proceda con criteri ispirati ad ampia discrezionalità.

(4-00510)

BOFFA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Per sapere se sono state esplorate, con quali strumenti e con quali risultati, le possibilità di realizzare in pratica la proposta di creare un tribunale internazionale per la lotta al terrorismo, sotto l'egida dell'ONU, proposta avanzata dal signor Gorbaciov nel suo articolo sulla «Pravda» del 17 settembre 1987.

La proposta appare infatti di notevole interesse, alla luce delle richieste, formulate più volte nel dibattito politico italiano, di realizzare la più estesa collaborazione internazionale per combattere il terrorismo.

(4-00511)

VIGNOLA. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che il 2 ottobre 1987 è stata effettuata una rapina presso l'ufficio postale di Arzano (Napoli) e che tale ufficio è rimasto «chiuso per causa rapina» sino al venerdì successivo 9 ottobre quando, finalmente, a seguito di vive proteste, si è ritenuto di restituirlo al servizio dei cittadini;

che in detta città è stato costruito in Via Napoli, ormai da tempo, un ufficio postale che però resta tutt'ora del tutto inoperante,

l'interrogante chiede di sapere:

chi e per quali ragioni ha ritenuto di poter lasciare una città di circa 40.000 abitanti priva, per una intera settimana, dell'essenziale servizio postale, infliggendo ai cittadini disagi e danni;

se il nuovo ufficio postale costruito di recente in Via Napoli è dotato dei moderni mezzi di sicurezza che la tecnica mette a disposizione, come si reputa, non soltanto delle banche, ma anche di servizi pubblici similari, come appunto sono per gran parte gli uffici postali;

quali ragioni hanno sin'ora impedito di aprire al pubblico e di rendere funzionale il nuovo ufficio postale;

se il Ministro interrogato è in grado di assumere un preciso impegno di data per l'apertura del nuovo ufficio;

se segue gli sviluppi urbanistici di cittadine e aree di nuova immigrazione, come sono appunto Arzano e l'area a nord di Napoli, e, comunque, quali sono gli sviluppi dei servizi postali previsti nel breve e medio periodo per questa area;

se, in particolare, può essere considerata l'opportunità o la necessità di conservare ad Arzano, una volta aperto il nuovo ufficio, anche il vecchio (ovviamente riadattato), sia pure limitato ad alcune funzioni (pagamento pensioni o altro).

(4-00512)

DIANA. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* - Premesso:

che l'abigeato, nell'attuale configurazione legislativa, è considerato come una particolare ipotesi di furto aggravato, consistente nella sottrazione illecita di «tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria» ovvero di «animali bovini o equini anche non raccolti in mandria» (articolo 625, n. 8, del codice penale);

che nella maggior parte delle legislazioni moderne l'abigeato, non più previsto come reato autonomo, è tuttavia considerato sempre come aggravante del furto;

che tale aggravante è determinata «dall'interesse di proteggere la pastorizia e l'agricoltura e dalla necessità di difendersi contro una forma di delinquenza molto pericolosa» (relazione del presidente della commissione ministeriale per il progetto del codice penale);

che, accanto alle disposizioni del codice penale, una notevole legislazione speciale è intervenuta in materia al fine di ridurre la diffusione dell'abigeato che ha assunto un particolare incremento in alcune regioni italiane sia per le condizioni orografiche e la scarsità di popolazione, che per le condizioni di abbandono o di dispersione in cui si trova il bestiame per la vastità del territorio, che, infine, per particolari situazioni locali che hanno favorito tale fenomeno;

che tali disposizioni particolari avevano carattere essenzialmente preventivo, in quanto predisponavano una regolamentazione di carattere amministrativo allo scopo di esercitare un maggiore controllo sulla vendita e sulla detenzione del bestiame (Sardegna, regio decreto 14 agosto 1898, n. 404; legge 10 novembre 1907, n. 844; Sicilia, decreto-legge 18 gennaio 1917, n. 148; decreto-legge 11 febbraio 1917, n. 372; decreto-legge 16 febbraio 1919, n. 401; Italia meridionale, decreto-legge 11 febbraio 1917, n. 249),

l'interrogante chiede di conoscere:

se le citate disposizioni speciali trovino ancora attuazione nelle regioni meridionali ed insulari ed in quale misura;

quanti e quali siano i casi di abigeato verificatisi negli ultimi tre anni nel territorio dell'Italia meridionale ed insulare;

se rispondano al vero le notizie secondo le quali, negli ultimi tempi, il fenomeno abbia avuto una recrudescenza;

quali misure il Governo ha disposto o intende disporre per una reale prevenzione del furto di bestiame.

(4-00513)

SPECCHIA. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che l'ATI ha comunicato che, a partire dal 25 ottobre, il volo Brindisi-Milano delle ore 15,35 sarà invece effettuato alle ore 18,05;

che la suddetta modifica penalizza fortemente l'aeroporto brindisino di Papola in quanto, con il nuovo orario, i viaggiatori che da Brindisi raggiungeranno Milano non potranno più usufruire delle coincidenze per il Nord ed il Centro Europa;

che la decisione è comunque ingiustificata, visto, tra l'altro, che nel 1987 i passeggeri del volo Brindisi-Milano sono aumentati del 35 per cento;

che le associazioni imprenditoriali e i sindacati della provincia di Brindisi hanno giustamente evidenziato che lo spostamento di orario è di grave pregiudizio alle attività economiche del Salento che viene ancora di più isolato dal resto dell'Italia e dall'Europa,

l'interrogante chiede di sapere se si intende intervenire con urgenza per ottenere la conferma del volo Brindisi-Milano delle ore 15,35.

(4-00514)

FIORI. – *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* – Considerato che più di vent'anni or sono fu siglato tra l'Italia e gli Stati Uniti un accordo per definire le misure di sicurezza che avrebbero circondato l'approdo della nave da guerra a propulsione nucleare «Savannah» nei porti italiani e che il medesimo accordo – per quanto mai esaminato dalle Camere – è stato pubblicato sulla «Rivista di diritto internazionale», l'interrogante chiede di sapere se, in quali date e con quali contenuti siano stati siglati altri accordi, successivamente a quello citato, per regolare l'approdo e la navigazione di navi di superficie e di sommergibili militari a propulsione nucleare nei porti e nelle acque territoriali italiane, con particolare attenzione ai porti e alle basi di Gaeta, di Napoli e della Maddalena.

(4-00515)

FIORI, MACIS, PINNA. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che meno del 10 per cento della provincia di Oristano è coperto da boschi (25 mila ettari su un territorio di 2.630 chilometri quadrati);

che nell'estate del 1983 è andato in fiamme un terzo dei boschi;

che una delle risorse della provincia, gli stagni, continua a depauperarsi per processi di interrimento e di inquinamento;

che, in corrispondenza ai fenomeni di degradazione, associazioni quali Italia Nostra, ARCI, LIPU, Lega Ambiente e Federcaccia hanno attivato nelle scuole iniziative di propaganda ecologica;

che forte è l'esigenza di un corso addestrativo per volontari addetti alla vigilanza ambientale, con particolare riferimento alla difesa dei boschi dagli incendi e delle acque interne dall'inquinamento,

gli interroganti chiedono di sapere che cosa abbia impedito finora l'accoglimento della richiesta di un finanziamento ministeriale di 45 milioni e 100.000 lire (per il corso di educazione ambientale, in base al decreto del Ministero dell'ambiente 27 gennaio 1987) avanzata dall'amministrazione provinciale di Oristano fin dal 10 luglio 1987.

(4-00516)

FIORI, MACIS, PINNA. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che l'amministrazione provinciale di Oristano - ben consapevole dell'esigenza di coordinare gli interventi del personale e dei mezzi mobili della Protezione civile - aveva chiesto tempestivamente (fin dal 12 novembre 1986) di poter affrontare la campagna antincendi del 1987 con un ponte radio telefonico che consentisse di collegare il palazzo della provincia a quindici veicoli ed a sessanta telefoni portatili;

che, nonostante la forte motivazione della richiesta (in una provincia già povera di boschi, due terzi dei quali andati in fiamme nel 1983), il Ministero, anzichè definire in qualche modo la pratica, si è limitato a far conoscere agli amministratori provinciali di Oristano le sanzioni penali a carico di chi esercita impianti di telecomunicazione senza la relativa concessione;

che, per la «tardocrazia» evidentemente dominante nel Ministero, anche la campagna antincendi del 1987 si è dovuta affidare a mezzi insufficienti e scollegati,

gli interroganti chiedono di sapere se sia intendimento del Ministro in indirizzo lasciare in sospenso la pratica sino a scavalcare anche la campagna antincendi dell'anno venturo.

(4-00517)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* - Per sapere:

se sono a conoscenza del fatto che l'attuale commissario dell'ESAC si è autonominato in seno alla NUSAM (consorzio saccarifero meridionale) con provvedimento neppure sottoposto all'organo di controllo, come disposto dall'articolo 20 della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28, istitutiva dell'ESAC, secondo cui ogni atto decisionale dell'amministrazione sottoposta a vigilanza deve essere assoggettato al controllo di legittimità di un'apposita commissione, adempimento questo maggiormente richiesto nel caso specifico a motivo del personale interesse preso dal commissario in un provvedimento di nomina per il quale sono previsti un cospicuo compenso annuale ed il rimborso spese in misura assai maggiore a quella spettante ai pubblici impiegati;

se il commissario ed i funzionari dell'ESAC nominati in seno alla NUSAM ed alla CICA di Roma (consorzio delle cooperative) hanno osservato l'obbligo, posto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sulla concessione dell'assegno perequativo, di versare alle casse dell'ente le somme riscosse a titolo di compensi, premi, gettoni, assegni ed emolumenti vari comunque denominati per l'opera svolta in rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza in seno alle suddette società oppure se le hanno trattenute, in contrasto, peraltro, con il principio di onnicomprensività del trattamento economico del personale regionale e subregionale;

se i rappresentanti dell'ESAC in seno alla NUSAM ed alla CICA di Roma hanno goduto del trattamento di trasferta e di rimborso spese per chilometraggio con auto propria, in occasione di riunioni degli organi statuari o, comunque, in assolvimento del mandato, soltanto dalle società amministrate o, eventualmente, anche dall'ESAC, con cumulo di indennità, a fronte delle medesime prestazioni, configurante illecito;

se il commissario dell'ESAC ha ottenuto, a suo tempo, un incarico di consulenza dall'ente di sviluppo sul centro gelsibachicolo di Mirto, nonostante la palese incompatibilità del suo rapporto di servizio con l'organo regionale preposto al controllo sull'ESAC (soprattutto per le funzioni d'ufficio svolte dal funzionario sui finanziamenti e sui progetti dell'ente agricolo regionale) ed il contrasto con il principio generale di diritto affermato dalla Corte dei conti con determinazione n. 870 del 2 luglio 1968 (assunta a protocollo dell'ente con il numero 16051 del 19 agosto 1968) e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con circolare 26 gennaio 1961, n. 59393.3.1.1, secondo cui tali incarichi di consulenza possono essere «occasione di spreco di danaro pubblico e tentazione di favoritismi» e, pertanto, non conformi a diritto, come in effetti è capitato nella circostanza, data la posizione del funzionario regionale nei rapporti con l'ente dipendente;

se risponde al vero che, per tale incarico, l'ESAC ha corrisposto un compenso di dieci milioni di lire, al quale il direttore del servizio zootecnia dell'ente ha cercato di opporsi ritenendolo sproporzionato alla stesura di 2-3 pagine in tutto di relazione, di scarso rilievo professionale;

se il Ministro dell'interno non intenda disporre, tramite la polizia di Stato, una indagine, ai fini del previsto rapporto all'autorità giudiziaria, per stabilire la legittimità delle situazioni sopra illustrate, attraverso i documenti contabili dell'ESAC e delle società CICA e NUSAM, riferiti a pagamento di indennità di missione, compensi, chilometraggio ed altro per l'attività in parola, di cui sarà valutata l'opportunità di disporre l'acquisizione, in giudiziale sequestro, ad evitare l'inquinamento delle prove.

(4-00518)

POLLICE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni. - Premesso che ogni spesa deve essere finalizzata al buon andamento della pubblica amministrazione, si chiede di conoscere:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza che presso l'ASST (Azienda di Stato per i servizi telefonici) è stato recentemente approvvigionato un quantitativo notevole di cuffie per i telefonisti degli uffici interurbani dello Stato, affidate in consegna alle stazioni telefoniche che effettuano la manutenzione nelle sale interurbane della medesima azienda;

se corrisponde al vero che si tratta dell'acquisto di circa cinquemila cuffie americane della Plantronich al costo di lire 300.000 cadauna, mentre il loro prezzo di mercato, o meglio di negozio, è di lire 180.000 cadauna;

se la quantità dei pezzi acquistati non avrebbe dovuto ridurre il costo anzichè farlo lievitare di circa il cento per cento;

se il Ministro interrogato voglia disporre gli opportuni accertamenti per conoscere la reale necessità d'acquisto di detto materiale, dato che le cuffie, da tempo usate dai telefonisti dell'ASST costano lire 50/60 mila cadauna e presso i vari ispettorati di zona esistono scorte di magazzino, ovviamente in esubero rispetto al fabbisogno;

se è noto che presso l'ASST, ispettorato prima zona, stazione telefonica di manutenzione Milano-Centro, sono state prese in carico circa trecento cuffie americane Plantronich, attualmente depositate in magazzino;

infine, constatata la fondatezza di quanto suesposto, quale sia stato il giudizio di legittimità e di merito relativamente alla spesa suddetta e se non

sussistano responsabilità contrattuali, amministrative, civili, penali a carico dei funzionari superiori che hanno disposto l'approvvigionamento delle cuffie in questione.

(4-00519)

POLLICE. - *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici.* - Premesso:

che 250 lavoratori della SAFAB di San Severo (industria che produce tubi d'irrigazione) presto saranno licenziati in quanto scade la cassa integrazione;

che, ancora una volta, un'industria collegata con l'agricoltura rischia di chiudere in un territorio ad alta vocazione agricola;

che un corretto assetto agro-industriale-alimentare in grado di rilanciare l'economia di Capitanata non può prescindere dall'utilizzo razionale delle risorse produttive presenti sul territorio, da un raccordo stabile fra agricoltura e industria di trasformazione dei prodotti per la terra, da industrie della meccanica agricola e da industrie che producono *inputs* per l'agricoltura, come la SAFAB;

considerato che gli schemi irrigui non sono ancora stati collegati e le altre due importanti opere di irrigazioni in Capitanata devono ancora iniziare,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti urgentissimi si pensa di adottare perchè altri 250 lavoratori non vengano a sommarsi ai 300.000 disoccupati di Puglia.

(4-00520)

CASCIA. - *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali, delle finanze e dell'interno.* - Premesso che dalla documentazione in possesso della Pinacoteca comunale di Iesi (Ancona) si desume che un dipinto raffigurante il musicista Gaspare Spontini e la moglie Celeste Erard, eseguito dal pittore tedesco Wilhelm Tital (1784-1862), conservato un tempo nel palazzo Franchetti, in Iesi, di proprietà privata, si troverebbe attualmente a Londra, l'interrogante chiede di sapere:

se effettivamente vi sia stata esportazione del dipinto e se siano stati commessi reati;

in tal caso, quali iniziative si intende assumere per tutelare il patrimonio artistico nazionale, oltre che per assicurare il rispetto delle leggi.

(4-00521)

CASCIA. - *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che la SAIPEM spa, società a partecipazione statale, conduceva dal 1979 le ricerche petrolifere per conto dell'AGIP nel mar Adriatico, a largo di Ancona;

che da circa un anno tali attività di perforazione sono state invece affidate ad una società americana che utilizza lavoratori di nazionalità estera, mentre la SAIPEM spa minaccia lo stato di crisi con gravi conseguenze occupazionali,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se rispondono a verità le notizie secondo le quali l'AGIP affiderebbe sempre più frequentemente i lavori di perforazione a società dirette da ex

dipendenti di aziende del gruppo ENI, alle quali noleggierebbe perfino, a modico prezzo, sofisticate attrezzature, favorendo in tal modo la concorrenza alla SAIPEM;

2) quali iniziative si intende assumere per assicurare il corretto comportamento dell'AGIP e la tutela dei lavoratori italiani.

(4-00522)

PETRARA, LOPS. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che l'acquedotto pugliese ha predisposto da alcuni anni un parco progetti allo scopo di normalizzare l'erogazione idrica in Puglia e Basilicata, chiedendone il relativo finanziamento in base al piano triennale dell'intervento straordinario;

che, allo stato, è possibile appaltare solo i lavori per il raddoppio della condotta dal Sinni, assicurando così per i prossimi anni una ulteriore dotazione idrica di tremila litri al secondo per Bari;

che, se non si realizzarono in tempi ravvicinati gli altri lavori già progettati e finanziati, quali il raddoppio delle portate dal Fortore, il completamento della condotta dell'Ofanto da Venosa e Canosa, la condotta Canosa-Casamassima e i due schemi idrici in Basilicata del Basento-Camastra e dell'Agri-Frida-Pertusillo, sarà del tutto illusorio garantire una regolare erogazione di acqua alle popolazioni di Puglia e Lucania, soprattutto se si verificheranno, come quest'anno, altri periodi di siccità;

che, nei mesi scorsi, si è scongiurato in Puglia il *black out* dell'acqua riducendo drasticamente l'erogazione sia per usi civili che per usi agricoli, recando gravissimi disagi alle popolazioni e notevoli danni alle colture;

che, paradossalmente, a causa dello stato di paralisi in cui vengono a trovarsi sia l'Agenzia per lo sviluppo sia il dipartimento, si rischia di vedere stornata per altre esigenze estranee al Mezzogiorno gran parte dei 39.000 miliardi previsti dalla legge n. 64, considerato che circa la metà delle risorse risulta inutilizzata a due anni dall'entrata in vigore della legge,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative si intende adottare con urgenza per accelerare la spesa, approvare i progetti puntualmente inviati a suo tempo dagli enti e dalle regioni Puglia e Basilicata e dare inizio ai lavori programmati.

(4-00523)

PETRARA, LOPS. - *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie.* - Per sapere se sono stati istruiti e approvati i progetti pugliesi presentati alla CEE per ottenere i fondi previsti per i PIM (programmi integrati mediterranei), relativi ai settori della floricoltura, della tabacchicoltura, della olivicoltura e della vitivinicoltura e se, infine, è stata determinata e quantificata la prima *tranche* per la regione Puglia.

(4-00524)

FONTANA Elio, VETTORI, KESSLER. - *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Per sapere:

se sono informati delle esigenze da tempo emerse nella zona del lago d'Idro (Brescia) in ordine al livello del lago, considerato dal disciplinare di concessione in vigore da moltissimi anni;

se non ritengono necessario che l'utilizzo delle acque non debba

pregiudicare le caratteristiche ambientali che, nel caso in parola, si aggiungono a quelle igienico-sanitarie, entrambe legate alle attività turistiche ed alla qualità della vita delle popolazioni residenti;

se non pensano di procedere, prima della scadenza della concessione, ad ampia consultazione nei centri della riviera bresciana e trentina;

se, nel frattempo, non ritengono di sospendere il rinnovo della concessione in scadenza, fino al termine di soddisfacente istruttoria.

(4-00525)

GIANOTTI. - *Al Ministro della difesa.* - Per sapere se è a conoscenza del fatto che l'eliporto dell'arma dei carabinieri in Piemonte è situato nel territorio del comune di Volpiano e che, essendo quella un'area nebbiosa, per un certo numero di giorni, in inverno, i mezzi restano inutilizzati, con evidenti danni operativi.

Ciò avviene mentre da tempo è giacente una proposta, avanzata dagli amministratori locali, di avvalersi anche di un'area sita nel comune di Oulx, in alta Valle di Susa, dove già esistono una caserma dell'arma e lo spazio di manovra per l'elicottero.

La comunità locale è interessata in quanto, dopo l'apertura del traforo del Frejus e fino all'apertura definitiva dell'autostrada, la transitabilità della strada statale è resa difficilissima da lunghe colonne di TIR, sicchè in casi di emergenza, non infrequenti in montagna, Torino è irraggiungibile in tempi ragionevoli. Avviene così che ci si debba avvalere dei mezzi della *gendarmerie* francese.

Si deve inoltre tener conto che, nelle attuali condizioni, gli elicotteri dell'arma sembrano essere sottoutilizzati.

Pertanto si chiede di sapere se il Ministro non ritenga di intervenire con disposizioni adeguate per superare gli impedimenti che finora hanno reso impossibile una soluzione di buon senso.

(4-00526)

